AUPI*notizie*

Associazione Unitaria Psicologi Italiani

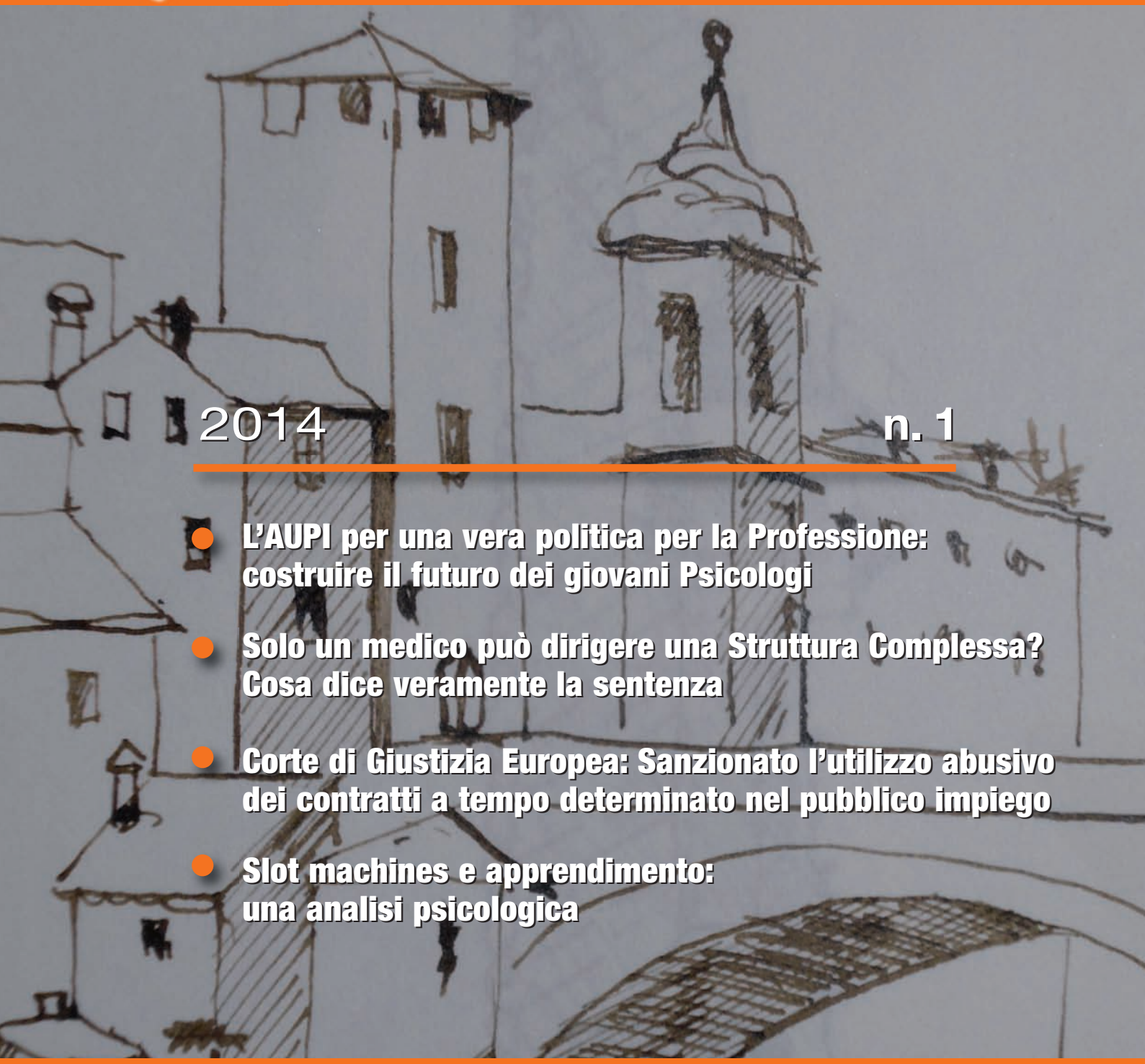

2014 n. 1

- L'AUPI per una vera politica per la Professione: costruire il futuro dei giovani Psicologi
- Solo un medico può dirigere una Struttura Complessa? Cosa dice veramente la sentenza
- Corte di Giustizia Europea: Sanzionato l'utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego
- Slot machines e apprendimento: una analisi psicologica

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale - 70% - C/RM/DCB - Registraz. del Tribunale di Roma n. 551 del 28/12/2000
Direttore Responsabile: Mario Sellini • Redazione: Sede Centrale AUPI Via Arenula, 16 - tel. 06.6873819 - fax 06.68803822 • Stampa: Tipografia Poligraf srl - tel. 06.5814154

Notizie

SOMMARIO

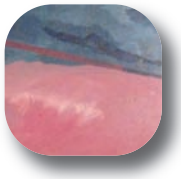

1
L'AUPI per una vera politica per la Professione: costruire il futuro dei giovani Psicologi - M. Sellini

7
Lettera al CNOP

8
Solo un medico può dirigere una Struttura Complessa? Cosa dice veramente la sentenza - M. Sellini e R. Perini

10
Consiglio di Stato Medici/Psicologi Strutture Complesse

18
Corte di Giustizia Europea: Sanzionato l'utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego - R. P.

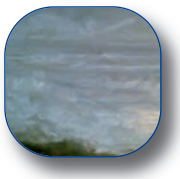

31
Slot machines e apprendimento: una analisi psicologica - G. Cavadi

43
Dimissioni dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Basilicata

45
Recensioni - G. Cavadi

46
Schede d'iscrizione

In copertina: "guazzo china su tela Paesaggi Romani".
Opera gentilmente concessa dalla Pittrice BIANCA GANDOLFO. **http://digilander.libero.it/biancagandolfo/**

L'AUPI per una vera politica per la Professione: costruire il futuro dei giovani Psicologi

Mario Sellini
Segretario Generale

Il nuovo anno è iniziato in modo "scoppiettante".
È tutto un fermento di iniziative. Il Parlamento sembra voglia uscire da una fase catatonica. Il Governo, e per esso alcuni Ministeri, tipo quello della Salute, sembra voler assumere iniziative a dir poco innovative. I partiti politici sembrano voler chiudere con il passato e lanciare le riforme istituzionali da tanto tempo auspicate.
È tutto un correre a dimostrare di fare o quantomeno di voler fare.
Sarà tutto vero? Il condizionale che abbiamo utilizzato in premessa è d'obbligo. A oggi, in realtà, abbiamo ben poche certezze. È sufficiente guardare indietro di qualche mese e ci accorgeremmo che il Governo Letta era nato sotto questi auspici. Il Programma prevedeva l'approvazione delle riforme istituzionali, la riforma della legge elettorale e il rilancio dell'economia. Il tutto in pochissimi mesi. È trascorso l'autunno, sta terminando l'inverno, ma siamo ancora fermi al palo.
La disoccupazione aumenta di pari passo alla tassazione. L'economia è in fase di assoluta stagnazione e la disoccupazione ha raggiunto percentuali a due cifre. Quella giovanile è addirittura drammatica. Un giovane su due senza lavoro e senza speranza. La ripresa, tante volte annunciata, non si vede.
In Europa, anche la Spagna sta facendo meglio di noi.
È vero che sono accadute tante cose. È innegabile che molti sentano la necessità di un'accelerazione nella direzione del "FARE". Ma di risultati concreti neppure l'ombra.
Le Regioni ci hanno promesso la ripresa delle trattative per il rinnovo del Contratto. Il Parlamento, nella legge di stabilità, ha anche dato il via libera pur piantando paletti "pesanti", ma il Governo e per esso il Ministero della Funzione Pubblica non assume alcuna iniziativa, consapevole che senza il suo intervento nulla si muoverà e nessuna contrattazione potrà mai avere inizio.
Molto banalmente la Funzione Pubblica non dà attuazione a quella parte del D.Lgs. n.150 che prevede la costituzione di quattro Comparti e di altrettante Aree della Dirigenza, compresa la pre-

La disoccupazione aumenta di pari passo alla tassazione. L'economia è in fase di assoluta stagnazione e la disoccupazione ha raggiunto percentuali a due cifre. Quella giovanile è addirittura drammatica. Un giovane su due senza lavoro e senza speranza. La ripresa, tante volte annunciata, non si vede.

Le Regioni ci hanno promesso la ripresa delle trattative per il rinnovo del Contratto. Il Parlamento, nella legge di stabilità, ha anche dato il via libera pur piantando paletti "pesanti", ma il Governo e per esso il Ministero della Funzione Pubblica non assume alcuna iniziativa, consapevole che senza il suo intervento nulla si muoverà e nessuna contrattazione potrà mai avere inizio.

visione di un settore specifico per la Dirigenza Medica e Dirigenza Sanitaria, ma il Ministro della Funzione Pubblica sa che, senza questo atto (di sua competenza), prodromico all'apertura delle trattative, nessun contratto potrà essere rinnovato.
Specularmente, in altro ambito, lo Stato (Parlamento, Ministeri) hanno dato il via libera alla stabilizzazione di una parte dei precari e alla proroga di tutti i rapporti di lavoro flessibili fino al 31 dicembre 2016, in attesa di una definitiva soluzione del problema. Lo Stato dà il via libera e le Regioni cosa fanno? Frappongono mille ostacoli.

...lo Stato (Parlamento, Ministeri) hanno dato il via libera alla stabilizzazione di una parte dei precari e alla proroga di tutti i rapporti di lavoro flessibili fino al 31 dicembre 2016, in attesa di una definitiva soluzione del problema. Lo Stato dà il via libera e le Regioni cosa fanno? Frappongono mille ostacoli.

Sembra di assistere ad una commedia con i protagonisti (Regioni, Parlamento, Governo) che di volta in volta si scambiano i ruoli. Chi recita la parte del "cattivo" su un tema (stabilizzazione del precariato) si trasforma in "buono" su un altro tema (rinnovo del CCNL).
Con quale risultato? Sembra che tutto si muova. In realtà resta tutto fermo ai blocchi di partenza. Come d'altro canto accade per gran parte delle norme approvate negli ultimi anni dal Parlamento. Leggi che, sulla carta, sembrano poter rivoluzionare e modernizzare il Paese, ma che in realtà sono inapplicate e spesso inapplicabili anche perché mancano i decreti attuativi.
Così stante le cose, l'attivismo scoppiettante, quando non produce risultati, si trasforma ben presto in una gran presa in giro.
La Gazzetta Ufficiale si "ingolfa" di leggi ma…che non servono a nulla.
Oggi si parla di riforma elettorale e sembra possa essere la volta buona. Si discute anche di riforma del Titolo V della Costituzione, di quell'insieme di norme costituzionali che hanno concesso la piena e totale autonomia legislativa alle Regioni su diverse materie, compresa la Sanità.
A meno di 15 anni da quella sciagurata riforma costituzionale che ha affidato alle Regioni la gestione della Sanità, finalmente qualcuno sembra prendere atto che questa autonomia non ha fatto altro che peggiorare i servizi e l'assistenza sanitaria, aumentando a dismisura i costi, con gli sperperi che tutti noi conosciamo.
Se davvero la Politica vuole ridurre i costi del Servizio Sanitario senza incidere sulla Qualità e Quantità di prestazioni fornite ai cittadini, l'unica strada percorribile è quella di togliere alle Regioni il potere legislativo e organizzativo in Sanità, riportando il settore sanitario alla competenza, ESCLUSIVA, dello Stato.
Fino a che le competenze resteranno alle Regioni, i costi sono destinati a lievitare perché l'unica cosa che le Regioni sanno fare è tagliare i servizi.
Non sanno fare altro.

In questo inizio anno "scoppiettante" entra, a pieno titolo, anche il battage pubblicitario/mediatico, lanciato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma il quale, strumentalizzando e reinterpretando una sentenza del Consiglio di Stato, ha inondato i media, e le Aziende Sanitarie di Roma e del Lazio, con le sue comunicazioni, vantandosi di "aver ottenuto che solo i medici possano dirigere Strutture Complesse Sanitarie".

In questo inizio anno "scoppiettante" entra, a pieno titolo, anche il battage pubblicitario/mediatico, lanciato dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma il quale, strumentalizzando e reinterpretando una sentenza del Consiglio di Stato, ha inondato i media, e le Aziende Sanitarie di Roma e del Lazio, con le sue comunicazioni, vantandosi di "*aver ottenuto che solo i medici possano dirigere Strutture Complesse Sanitarie*".

Niente di più falso e lontano da quanto deciso dai Giudici di palazzo Spada.
Se non conoscessimo il Presidente e la sua intelligenza, gli avremmo certamente consigliato, prima di firmare le note che ha inviato alla stampa e ai Direttori Generali, di far controllare ad uno esperto i contenuti della Sentenza del Consiglio di Stato. Sentenza che dice altro rispetto a ciò che vuole "far passare" il Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma.
Comprendiamo molto bene lo stato d'animo del Presidente e possiamo anche arrivare a giustificarlo.
È un periodo storico difficilissimo per il Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, impossibilitato a impedire o quantomeno ridurre l'erosione delle competenze mediche ad opera dei 30 profili professionali delle professioni infermieristiche e sanitarie.
A fronte di questa impotenza è comprensibile vantarsi, anche oltre ogni ragionevole contenuto, di una Sentenza del Consiglio di Stato che tutto dice, ma non quello che il Presidente presume/auspica.
Di questo atteggiamento non ce ne dogliamo più di tanto, perché è facile dimostrare l'inconsistenza della tesi sostenuta dal Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma.
Una banale lettura della Sentenza per comprenderne la portata. È tutto ciò che si deve fare.
Ci sorprende e ci meraviglia molto di più l'insipienza di alcuni colleghi che lavorano nel settore della specialistica convenzionata, i quali, si sono iscritti al Sindacato del dr. Lala, per essere difesi e rappresentati sul posto di lavoro.
Chi volesse ulteriori dettagli può andare sul sito:

www.sumaiweb.it

Su questo sito troverà, tra l'altro, anche il nominativo di uno Psicologo, nostro collega, responsabile, per conto del dr. Lala, dei pochi Psicologi iscritti al Sumai.
Come questi colleghi pensino che il dr. Lala possa difendere i loro interessi professionali e lavorativi resta un mistero. Si potrebbe provare a scrivere a questo collega e chiedergli come è possibile che il Sumai e il suo Rappresentante legale, il dr. Lala, difendano gli Psicologi e poi, in veste di Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma li attacca in modo così spudorato. Tutti noi saremmo molto incuriositi dalle eventuali risposte,…se ne dovessero arrivare.
I medici e il dr. Lala fanno i propri interessi corporativi e di categoria.
Siamo noi incapaci di "fare squadra", di ragionare come gruppo, compattandoci quando sono in gioco i nostri interessi.
Qualche anno fa avremmo parlato di "infantilismo" in una Professione, la nostra, ancor giovane. Oggi, a distanza di 25 anni, c'è qualcosa in più dell'infantilismo. Qualcosa di più serio, visto che, molti atteggiamenti e prese di posizione di singoli e/o gruppi di Colleghi, rasentano l'autodistruttività professionale.

È un periodo storico difficilissimo per il Presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, impossibilitato a impedire o quantomeno ridurre l'erosione delle competenze mediche ad opera dei 30 profili professionali delle professioni infermieristiche e sanitarie.

Ci sorprende e ci meraviglia molto di più l'insipienza di alcuni colleghi che lavorano nel settore della specialistica convenzionata, i quali, si sono iscritti al Sindacato del dr. Lala, per essere difesi e rappresentati sul posto di lavoro.

I medici e il dr. Lala fanno i propri interessi corporativi e di categoria. Siamo noi incapaci di "fare squadra", di ragionare come gruppo, compattandoci quando sono in gioco i nostri interessi.

Elezioni ordini regionali

La lunga procedura che avrebbe dovuto portare al rinnovo di 20 Consigli regionali e Provinciali degli Ordini e successivamente all'elezione delle cariche del Consiglio Nazionale per il prossimo quadriennio, si è inceppata. In Lombardia, Veneto e a Bolzano non è stato raggiunto il numero minimo di elettori né in prima, né in seconda convocazione, come già accaduto quattro anni fa in Emilia Romagna.

Lombardia, Veneto e a Bolzano non è stato raggiunto il numero minimo di elettori né in prima, né in seconda convocazione, come già accaduto quattro anni fa in Emilia Romagna.

Il quorum è stato raggiunto in prima convocazione solo in pochissime realtà regionali. Nella stragrande maggioranza dei casi c'è voluta la seconda convocazione e, comunque, l'affluenza alle urne è stata bassissima, con una partecipazione dei colleghi ben inferiore a quella registrata nelle passate elezioni.

Questo dato, scarsa affluenza alle urne, più che il risultato elettorale, deve essere oggetto di valutazione. Poi si discuterà anche del risultato: chi ha vinto e chi ha perso, quali programmi, quali prospettive.

Per adesso concentriamoci sulla scarsissima affluenza alle urne, dato assolutamente preoccupante, che ci deve far riflettere. TUTTI, nessuno escluso.

La disaffezione nei confronti della massima istituzione rappresentativa della Categoria ha raggiunto livelli patologici. A maggior ragione se pensiamo che il nostro Ordine Professionale è nato 20 anni fa e la legge sia del febbraio 1989.

In vent'anni è stato dilapidato un patrimonio immenso di credibilità, di prospettive, di crescita, sviluppo e speranza.

Il valore più prezioso che si è smarrito è proprio la SPERANZA. La SPERANZA e il FUTURO dei tanti giovani colleghi per i quali le nostre Rappresentanze Istituzionali non hanno fatto granché.

Il valore più prezioso che si è smarrito è proprio la SPERANZA. La SPERANZA e il FUTURO dei tanti giovani colleghi per i quali le nostre Rappresentanze Istituzionali non hanno fatto granché.

Non hanno impedito il proliferare e moltiplicare di corsi di laurea che servono solo a inventare cattedre, sfornare laureati e mortificare qualsiasi speranza di iniziare una proficua attività professionale.

L'Università, per gli Psicologi, è diventata una bolgia infernale che divora soldi e speranze. Centomila (100.000) laureati circa. Ottantamila (80.000) studenti che nel giro di pochi anni diventeranno altrettanti laureati. Per non parlare delle specializzazioni. Pubbliche e private pari sono: un grande business per i formatori. Zero ricadute occupazionali o professionali.

L'Università, per gli Psicologi, è diventata una bolgia infernale che divora soldi e speranze. Centomila (100.000) laureati circa. Ottantamila (80.000) studenti che nel giro di pochi anni diventeranno altrettanti laureati. Per non parlare delle specializzazioni. Pubbliche e private pari sono: un grande business per i formatori. Zero ricadute occupazionali o professionali.

Un dato: il Ministero della Salute e le Regioni hanno il compito di programmare il fabbisogno formativo per la nostra Professione. Ogni anno individuano questo fabbisogno che è pari a 400/500 specialisti in Psicoterapia. Ovviamente in questa cifra vanno ricompresi Psicologi e Medici.

A fronte di questo fabbisogno formativo stabilito dal Ministero e dalle Regioni, ogni anno circa 5.000 Psicologi si iscrivono ad un corso quadriennale di specializzazione. Dieci volte il fabbisogno indicato dal Ministero della Salute e dalle Regioni.

Di chi è la responsabilità? Del Ministero dell'Università e della Ricerca che autorizza questi 5.000 posti di specializzazione.

È arrivato il tempo di individuare e indicare i responsabili di questo sfascio. L'AUPI chiederà al Ministro

dell'Università di porre rimedio. IMMEDIATAMENTE. Il Ministro non può non conoscere la stato della formazione per gli Psicologi né i numeri e la pletora di Psicologi che ha contribuito a formare/creare.
Quasi 100.000 sono gli Psicologi iscritti agli Ordini regionali. Molto meno della metà, circa 40.000 svolgono una qualche attività professionale. Il reddito medio per professionista non arriva a 15.000,00 euro lordi annui.
Questa è la fotografia o meglio la radiografia della Professione di Psicologo in Italia.
Questo è il frutto, avvelenato, della politica formativa del Ministero dell'Università. Frutto avvelenato perché ha avvelenato il Futuro dei giovani Psicologi.
Questo è l'humus, il fertilizzante, che fa crescere il disincanto, la disaffezione, qualche volta anche la rabbia dei colleghi.
Circa dieci anni fa ebbi a dire: *una "specie" che non si prende cura dei propri cuccioli è destinata all'estinzione.*
So che è di pessimo gusto "auto citarsi". Mi si perdoni.
Ci si può estinguere anche per "gigantismo", effetto di una crescita abnorme e incontrollata.
Questa disaffezione colpisce anche realtà ordinistiche "governate" negli ultimi quattro anni da gruppi che si sono proposti come "nuovi", espressione delle giovani generazioni di Psicologi, attenti alle loro esigenze, provenienti dalla stessa realtà.
È il caso dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Quattro anni di governo improntati (a detta dei "governanti") alla trasparenza, partecipazione, all'attenzione ai nuovi ambiti professionali, alla difesa delle prerogative e competenze professionali ecc. non hanno scalfito il disamore e la disaffezione dei colleghi. Anzi. Per la prima volta, in Lombardia, non è stato raggiunto il quorum e si dovrà tornare alle urne.

Questo è il frutto, avvelenato, della politica formativa del Ministero dell'Università. Frutto avvelenato perché ha avvelenato il Futuro dei giovani Psicologi.
Questo è l'humus, il fertilizzante, che fa crescere il disincanto, la disaffezione, qualche volta anche la rabbia dei colleghi.

Il "nuovo" che avanza è vissuto dai colleghi alla stessa stregua del "vecchio" che, secondo alcuni, deve essere rottamato.
Per alcuni colleghi, gli Ordini Professionali sono diventati delle opportunità lavorative e occupazionali, produttrici di reddito. Vincere le elezioni ordinistiche, è diventato un affare, come vincere un concorso per un posto di lavoro ancorché a tempo determinato.
In Lombardia i Consiglieri, rappresentanti del "*nuovo che avanza*", per quattro anni hanno "*timbrato*" il cartellino. Come un qualsiasi operaio e impiegato. Come un lavoratore, come un salariato. Il "*timbro*" è servito, come per gli operai, gli impiegati e i salariati, a "*portare a casa*" un "*reddito*".
Uno "*reddito*", come quello percepito dai Consiglieri dell'Ordine della Lombardia, di certo, mediamente superiore ai 15.000,00 euro lordi annui dichiarati dai 40.000 Psicologi che esercitano la professione così come risulta dai dati ISTAT.
Sempre in Lombardia, le quattro cariche (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere) "*portano a casa un reddito*" di molto superiore a quello dei semplici Consiglieri, equivalente a quello di un Dirigente del settore privato (alcune decine di migliaia di euro).
Con queste premesse pensiamo di convincere i colleghi ad andare a votare?

Per alcuni colleghi, gli Ordini Professionali sono diventati delle opportunità lavorative e occupazionali, produttrici di reddito. Vincere le elezioni ordinistiche, è diventato un affare, come vincere un concorso per un posto di lavoro ancorché a tempo determinato.

E i "vecchi"? I dipendenti pubblici, i vecchi professionisti?
Hanno tirato i remi in barca. Si disinteressano della Categoria e della sua rappresentanza. In molti casi sono quelli che vanno a votare meno dei giovani.
Eppure chi ha 20, 30 anni di professione alle spalle non può disin-

teressarsi per quanto accade nella Categoria e nella Professione. Questi colleghi hanno un obbligo morale nei confronti delle giovani generazioni. Devono riprendere l'iniziativa e assumere la responsabilità di accompagnare i giovani. Devono "aver cura dei cuccioli della propria specie/professione".
Fortunatamente non è così dappertutto. Ci sono realtà, grandi e piccole, dove la partecipazione c'è; dove la "vicinanza" e la "colleganza" tra "vecchi" e "giovani" non si trasformano in conflitto. E ciò accade quando ci si prende cura, quando il contatto, anche diretto, tra generazioni diverse, pone al centro dell'attenzione, i problemi da risolvere.
Dobbiamo a tutti i costi battere la disaffezione dei giovani nei confronti della Categoria e della rappresentanza istituzionale.

Fortunatamente non è così dappertutto. Ci sono realtà, grandi e piccole, dove la partecipazione c'è; dove la "vicinanza" e la "colleganza" tra "vecchi" e "giovani" non si trasformano in conflitto. E ciò accade quando ci si prende cura, quando il contatto, anche diretto, tra generazioni diverse, pone al centro dell'attenzione, i problemi da risolvere. Dobbiamo a tutti i costi battere la disaffezione dei giovani nei confronti della Categoria e della rappresentanza istituzionale.

I problemi della Categoria sono tanti ma uno primeggia su tutti: il numero esorbitante di Psicologi. La soluzione? Chiudere o almeno limitare fortissimamente gli accessi ai corsi di laurea in Psicologia.
Per qualche anno le nuove iscrizioni devono essere ridotte al lumicino. Le nuove iscrizioni non devono superare il turn over. E i colleghi che vanno in pensione (dipendenti + liberi professionisti) non superano le 500 unità l'anno.
500 e non di più deve essere il numero di nuovi iscritti ai corsi di laurea. Sarà una battaglia difficilissima e lunga. Gli interessi che andremo a toccare sono enormi e gli alleati, sui quali poter fare affidamento, pochissimi.
Questo è l'unico modo per riaccendere Fiducia e Speranza nei giovani.
Noi, l'AUPI, saremo assolutamente soli in questa battaglia.
Non tutti gli Ordini regionali potrebbero essere favorevoli alla "chiusura" (temporanea) dei corsi di laurea. Ridurre gli iscritti all'Ordine significa ridurne le entrate e la conseguente possibilità di spesa.
Per l'Enpap, il nostro ente di previdenza, il discorso è simile. L'equazione che terrorizza gli amministratori è: Meno Iscritti=Minori Entrate=Meno soldi da spendere.
E poi non dimentichiamo l'ostacolo più ostico e potente: l'Accademia. Con annessi agganci politici e ministeriali.
Saremo quasi del tutto soli. Non vogliamo rinunciare alla speranza che i neo Presidenti degli Ordini siano più sensibili e disponibili a combattere questa battaglia. Perché questa sarà la cartina di tornasole per verificare chi ha a cuore la Categoria, la Psicologia e i giovani Psicologi e chi, invece, ha come unico obiettivo il proprio interesse particolare.

500 e non di più deve essere il numero di nuovi iscritti ai corsi di laurea. Sarà una battaglia difficilissima e lunga. Gli interessi che andremo a toccare sono enormi e gli alleati, sui quali poter fare affidamento, pochissimi. Questo è l'unico modo per riaccendere Fiducia e Speranza nei giovani. Noi, l'AUPI, saremo assolutamente soli in questa battaglia.

PROT. N. 550 DEL 18-12-13

AUPI
Associazione
Unitaria
Psicologi
Italiani

Al Presidente del CNOP
Al Vice Presidente
Al Segretario
Al Tesoriere

Oggetto: La psicologia raccontata a mia figlia.

Nel ringraziare per l'invio della copia del film di cui all'oggetto e dopo averla visionata, restituisco la copia, con alcune, brevissime e personalissime, considerazioni.

Trattasi di un "film". E di un vero e proprio film si tratta. Film inteso come ricostruzione fantastica e/o verosimile. Scusate la franchezza ma nei titoli di coda manca l'avvertenza che normalmente e obbligatoriamente si appone in bella evidenza: *"i riferimenti a fatti o persone sono assolutamente casuali e non voluti."*

Molti protagonisti e qualche comparsa. Comprensibilissimo. Ma...sappiamo benissimo che la Storia è un'altra. I protagonisti sono altri. E non mi riferisco a singoli soggetti. Sapete bene, molto bene, che la storia dei 20 anni di Ordine e della Psicologia l'ha fatta, in gran parte, in buona parte, in massima parte, l'AUPI. Voi stessi ne siete testimoni e attori/beneficiari.

Nel corso di questi 20 anni l'AUPI ha contribuito con la propria credibilità, con il proprio lavoro, con il patrimonio umano e materiale ad eleggere tutti, e dico TUTTI i protagonisti di questi 20 anni. Tutti, da Michielin a Ranzato, da Sardi a voi oggi, hanno utilizzato quello straordinario veicolo che è l'AUPI.

Nulla da recriminare, se non la TOTALE assenza, in questo film, dell'AUPI. Mai citata, mai raccontata, quasi come se ci si dovesse vergognare.

Se poi l'intento voleva essere quello di raccontare non la Storia degli ultimi 20 anni o la rappresentazione istituzionale e la trasformazione della Psicologia da disciplina a Professione, ma quella della Psicologia dagli albori, ebbene, anche in questa ipotesi manca un soggetto, l'unico che fino a 20 anni fa rappresentava la Psicologia Italiana: la Sips.

Ma questo è solo un film. E come tale va inteso, con una raccomandazione: "vietato ai... giovani". Nascondere la storia, mistificarla, non aiuta di certo lo sviluppo della Psicologia.

Forse questo film può diventare la rappresentazione documentale e probatoria del perché la gran parte dei giovani Psicologi è disamorata e arrabbiata nei confronti delle istituzioni rappresentative, al punto di non riconoscersi nei modelli professionali. Una Rappresentazione mistificata della propria Storia; tagliare o nascondere le proprie radici ha impedito alle giovani generazioni la costruzione di un modello identitario forte e condiviso.

Questo film racconta questa storia. Non la storia della Psicologia.

Distinti saluti.

Roma, 19 dicembre 2013

ASSOCIAZIONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI A.U.P.I.

Il Segretario Generale
Dott. Mario Sellini

SEDE CENTRALE - Via Arenula, 16 Int. 1c/2c - 00186 ROMA; tel. +39 066893191/+39 0668891926; Fax +39 0668803822
Cod. Fisc. 96011290044; e mail: aupi.it@aupi.it; home page: www.aupi.it

Solo un medico può dirigere una Struttura Complessa? Cosa dice veramente la sentenza

Mario Sellini e Rinaldo Perini

La campagna d'informazione attivata dall'Ordine dei Medici di Roma sugli organi di stampa impone di approfondire la vicenda originata da un ricorso dell'Ordine degli Psicologi del Lazio.

Con la sentenza N. 06228/2013 che pubblichiamo, dopo circa otto anni di contenzioso amministrativo, il Consiglio di Stato ha stabilito in via definitiva che soltanto un medico è abilitato a dirigere un'Unità Operativa Complessa (UOC) di una ASL, almeno questo è quello che compare sulla stampa.

Se avrete la pazienza di leggere vedrete che non è così.

Questa decisione riforma la sentenza del T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 29 ottobre 2007, n. 10538 pres. Di Mario rel. Sandulli che statuiva – "la sostanziale posizione paritaria del medico e dello psicologo nella loro attività nei SERT".

La sentenza del TAR Lazio si fondava sull'ordinanza 2729 del 2000, del Consiglio di Stato che aveva già chiarito approfonditamente che, con il decreto ministeriale 30 novembre 1990 n. 444, emanato in forza della L. 26 giugno 1990 n. 162 (inglobato nel testo unico delle leggi in materia di stupefacenti, prevenzione e cura dei relativi stati di tossicodipendenza), contenente disposizioni sulle strutture e sulle funzioni dei SERT nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali, medici e psicologi sono posti sullo stesso piano nella definizione della tabella organica allegata al decreto.

Il decreto ministeriale 30 novembre 1990 n. 444, e non conferisce alcuna prevalenza ai trattamenti medico farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socioriabilitativo che devono essere assicurati dalle strutture regionali.

Al contrario il complesso delle disposizioni sulla materia, attribuisce, sul piano logico e giuridico, uno specifico rilievo alla attività di prevenzione e recupero degli interessati alla vita normale, rispetto alle quali preminente rilievo deve essere attribuito alla figura professione degli psicologi.

Non da ultimo gli psicologi, sono iscritti con il personale medico, nel ruolo sanitario a norma del D.P.R. 28 dicembre 1979 e, come precisato nella stessa ordinanza sopra riportata, la legge n. 45 del 1999 ha definitivamente chiarito la coincidente posizione di psicologi e medici con riferimento ai SERT e la conseguente possibilità che la posizione apicale sia conferita ad uno psicologo (art. 6 D.M. del 30 novembre 1990 n. 444.

Veniamo alla sentenza del Consiglio di Stato N. 06228/2013 che il comunicato dell'Ordine dei Medici riporta solo nella parte che segue:

"Non si vede come avrebbe potuto essere affidato un servizio di Medicina Interna, per il solo fatto che vi era ricompreso anche un Ser.T., alla direzione di una professionalità diversa da quella appartenente all'area medica tenuto presente che l'unità operativa di medicina interna era articolata in vari ambulatori e degenze e dunque implicava la somministrazione di cure dirette ai pazienti".

Ma crediamo sia opportuno soffermarsi su altri punti che limitano sostanzialmente la supposta "portata storica" che l'Ordine dei Medici attribuisce alla sentenza e che, non per mero caso, precedono il punto della sentenza soprariportato.

Il primo punto è che le argomentazioni a sostegno della sentenza del TAR del Lazio del 2007 sono in generale condivisibili dunque dal punto di vista giuridico vale la coincidente e paritaria posizione di psicologi e medici con riferimento ai SERT e la conseguente possibilità che la posizione apicale sia conferita ad uno psicologo. La sentenza del Consiglio di Stato afferma:

La sentenza deve essere riformata in quanto ***le argomentazioni del Tar, sia pure in astratto condivisibili, nel caso specifico non sono pertinenti.***

Ed infatti rileva la Sezione che nella specie ***non viene in esame la astratta verifica della possibilità che la posizione apicale di direzione di un servizio di tossicodipendenza possa essere conferito ad uno psicologo,*** *né è conferente il lungo richiamo a normative e sentenze che prevedono la equiparazione degli psicologi ai medici nella direzione del Ser.T, venendo in rilievo* ***più semplicemente la legittimità di un avviso selettivo per la ricerca di un soggetto da preporre alla direzione di una struttura relativa ad Area Medica-Medicina Interna al quale afferisce, anche, il servizio di un Ser.T.***

La questione quindi si risolve nel semplice quesito se alla direzione di un servizio di medicina interna comprendente un Ser.T possa essere preposto uno psicologo.

Dunque secondo il Consiglio di Stato quello che rileva è che solo in questo specifico caso *"la deliberazione 15.2.2002 n.183 della Asl Roma A, di riorganizzazione della pianta organica e delle strutture aziendali, aveva soppresso il Dipartimento di Tossicodipendenze istituendo la U.O. del II° Distretto nel quale era confluito anche il Ser.T. Si trattava di un atto aziendale adottato ai sensi dell'art. 15 bis e ter del d.lgs. n.502/92 che rimodulava la pianta aziendale della Asl* ***sopprimendo il Dipartimento Tossicodipendenze riconducendo il Ser.T nella struttura complessa Medicina Interna.***

Per questo è necessario porre la massima attenzione su questo passaggio della sentenza: "la delibera n.183/2002 non risultava impugnata *autonomamente o come atto presupposto in primo grado, né veniva messa in discussione la organizzazione della struttura delineata dall'atto aziendale, risultando peraltro che* ***tale delibera si atteggiava in rapporto di presupposizione nei confronti dell'avviso di selezione impugnato che pedissequamente non poteva che bandire una selezione riservata ai medici.****".*

Dunque l'Ordine dei Medici della provincia di Roma sta sbandierando come un risultato storico e definito questa sentenza del Consiglio di Stato che esclude gli Psicologi dalla direzione della Struttura Complessa.

Come avete visto la lettura della Sentenza, peraltro breve e di facile comprensione, apre uno squarcio sulla capacità degli organismi di rappresentanza della Professione (Ordini) di costruire e perseguire strategie e tattiche complesse e finalizzate.

La Sentenza, ancorchè negativa, non mette in discussione la possibilità per gli Psicologi di dirigere Strutture Complesse (in questo casi i Sert).

I giudici sottolineano la incompetenza politica e giuridica di chi ha presentato il ricorso.

Un ricorso fatto male, impostato peggio. Sbagliato nella tempistica e che non ha saputo individuare l'atto da impugnare.

Per dirla tutta, chi ha fatto ricorso non solo non ha centrato il bersaglio ma ha fatto di peggio: ha sbagliato bersaglio.

Non andava impugnato il bando di concorso. Andava impugnato l'Atto aziendale, perché è nell'atto aziendale che è stata individuata la disciplina di riferimento della SC e non è possibile impugnare un bando se la materia del contendere è già rilevabile in un documento (atto aziendale, delibera ecc.) che precede l'adozione del bando.

Ancora una volta scontiamo l'incapacità di chi ha la responsabilità di governo della categoria ma che non dimostra di avere le capacità necessarie per farlo.

N. 06228/2013REG.PROV.COLL.

N. 01551/2008 REG.RIC.

N. 01562/2008 REG.RIC.

N. 01700/2008 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

1.

sul ricorso numero di registro generale 1551 del 2008, proposto da: Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. ----- e -----, con domicilio eletto presso ---- in Roma, via ------, n.---;

contro

Ordine degli Psicologi del Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. -----, con domicilio eletto presso ------ in Roma, via -------, n.---;

nei confronti di

Azienda Unita' Sanitaria Locale Roma A in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. -----, con domicilio eletto presso Ufficio

Legale Asl Rm/A in Roma, -------;
----, Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma;

2.
sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2008, proposto da: ------, rappresentato e difeso dall'avv. -----, con domicilio eletto presso ----- in Roma, piazza ------, n. ---;

contro

Ordine degli Psicologi del Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. -----, con domicilio eletto presso ----------;

nei confronti di

Azienda Usl Roma A in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. -----, con domicilio eletto presso . Ufficio Legale Asl Rm/A in Roma, via ------;
Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Medici Odontoiatri di Roma, Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri Roma;

3.
sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2008, proposto da: Azienda Usl Rm A in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. -----, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Asl Rm/A in Roma, via --------;

contro

Ordine degli Psicologi del Lazio in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ------, con domicilio eletto presso ----------;

nei confronti di

Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri in persona del legale rappresentante pro tempore, -------;

Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma, rappresentato e difeso dall'avv. ------, con domicilio eletto presso ----- in Roma, piazza della ------;

per la riforma

della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma Sezione III Quater n. 10538/2007

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Usl Roma A;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati -----, ---- e ----, ----- e -----, ---- e ---- su delega di -----;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Ordine degli Psicologi del Lazio aveva impugnato, davanti al Tar del Lazio, sede di Roma, l'avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore di struttura complessa Unità Operativa Dipendenze Psicologiche Ser.T, II° Distretto, area medica, indetto dalla Azienda intimata, nella parte in cui aveva riservato la partecipazione alla selezione ai soli medici, senza prevedere la partecipazione anche agli psicologi.

Il Tar si pronunziava con una prima sentenza n. 11607 del 2005 sulle eccezioni di rito sollevate dai resistenti l'AUSL e dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri respingendole, mentre con la sentenza ora appellata, esaminando la questione relativa alla legittimità della previsione della

riserva ai medici come unica categoria legittimata alla partecipazione alla selezione senza ammettere la categoria degli psicologi, accoglieva il gravame.

Secondo il Tar non esisterebbe una norma di legge o di regolamento che consenta l'esclusione degli psicologi dalla possibilità di conferimento dell'incarico di dirigente di struttura complessa Unità Operativa dipendenze patologiche (Ser.T.) essendo decisiva, a favore della tesi della necessaria inclusione dei psicologi, la disposizione contenuta nell'articolo 2 della legge n. 45 del 18 febbraio 1999 riguardante il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze ove si prescrive soltanto il possesso di una precedente esperienza nei Ser.T ed il possesso dei titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, ma non si circoscrive la validità di tali esperienze alla categoria professionale dei medici.

Con tre distinti appelli la sentenza del Tar Lazio è stata impugnata dalla Asl Roma A, dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri nonché dal dottor -----.

Si è costituita per resistere all'appello il Consiglio dell'Ordine degli psicologi del Lazio.

Alla pubblica udienza del 28 novembre 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. I tre appelli devono essere riuniti ai fini di una unica decisione in quanto diretti avverso la medesima sentenza.

Oggetto dei gravami è la sentenza del Tar che ha ritenuto illegittimo l'avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa U.O., dipendenze patologiche II° distretto (Ser. T., servizio tossicodipendenza), area medica e delle specialità mediche, nella parte in cui restringeva l'incarico alle

sole figure professionali appartenenti all'area medica, disciplina di medicina interna, escludendo la categoria professionale degli Psicologi.

Il Tar ha fondato il proprio giudizio sul rilievo che nell'articolo 2 della legge n. 45 del 18 febbraio 1999, riguardante il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze si prescrive il possesso di una precedente esperienza nei Ser.T. ed il generico possesso dei titoli riguardanti l'attività svolta nel settore del trattamento e della riabilitazione degli stati di dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, ma non si circoscrive la validità di tali esperienze alla categoria professionale dei medici.

Il Tar richiamava altresì il regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale, ai requisiti e ai criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale contenuto nel d.P.R. 10-12-1997 n. 484 nonché il d.m. 30 novembre 1990 n. 444, emanato in forza della l. 26 giugno 1990 n. 162, contenente disposizioni sulle strutture e sulle funzioni dei Ser.T nell'ambito delle unità sanitarie locali. Tali normative pongono sullo stesso piano, medici e psicologi, non riconoscendo alcuna prevalenza ai trattamenti medico farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo, che devono essere assicurati dalle strutture regionali.

Secondo il Tar, alla luce di tali normative, l'avviso pubblico non avrebbe potuto escludere gli psicologi dall' incarico di direttore della struttura complessa U.O., dipendenze patologiche II distretto.

2. La sentenza deve essere riformata in quanto le argomentazioni del Tar, sia pure in astratto condivisibili, nel caso specifico non sono pertinenti.

Ed infatti rileva la Sezione che nella specie non viene in esame la astratta verifica della possibilità che la posizione apicale di direzione di un servizio di tossicodipendenza possa essere conferito ad uno psicologo, né è conferente il

lungo richiamo a normative e sentenze che prevedono la equiparazione degli psicologi ai medici nella direzione del Ser.T, venendo in rilievo più semplicemente la legittimità di un avviso selettivo per la ricerca di un soggetto da preporre alla direzione di una struttura relativa ad Area Medica-Medicina Interna al quale afferisce, anche, il servizio di un Ser.T.

La questione quindi si risolve nel semplice quesito se alla direzione di un servizio di medicina interna comprendente un Ser.T possa essere preposto uno psicologo.

Si noti al riguardo che la deliberazione 15.2.2002 n.183 della Asl Roma A, di riorganizzazione della pianta organica e delle strutture aziendali, aveva soppresso il Dipartimento di Tossicodipendenze istituendo la U.O. del II° Distretto nel quale era confluito anche il Ser.T.

Si trattava di un atto aziendale adottato ai sensi dell'art. 15 bis e ter del d.lgs. n.502/92 che rimodulava la pianta aziendale della Asl sopprimendo il Dipartimento Tossicodipendenze riconducendo il Ser.T nella struttura complessa Medicina Interna.

Non si vede come avrebbe potuto essere affidato un servizio di Medicina Interna, per il solo fatto che in esso era ricompreso anche un Ser.T., alla direzione di una professionalità diversa da quella appartenente all'area medica tenuto presente che l'unità operativa di medicina interna era articolata in vari ambulatori e degenze e dunque implicava la somministrazione di cure dirette ai pazienti.

Si aggiunga poi che la delibera n.183/2002 non risultava impugnata autonomamente o come atto presupposto in primo grado, né veniva messa in discussione la organizzazione della struttura delineata dall'atto aziendale, risultando peraltro che tale delibera si atteggiava in rapporto di presupposizione nei confronti dell'avviso di selezione impugnato che pedissequamente non poteva che bandire una selezione riservata ai medici.

Tanto è sufficiente per giustificare la riforma della sentenza appellata.

3. In conclusione l'appello merita accoglimento, la sentenza appellata deve essere riformata, il ricorso di primo grado respinto.

4. Spese ed onorari dei due gradi possono essere compensati.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti,

li accoglie e per l'effetto in riforma della sentenza appellata respinge il ricorso di primo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

Dante D'Alessio, Consigliere

Massimiliano Noccelli, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/12/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi

Comunicato stampa

Sanità: Ser.T. ; Palma (Psicologi) "Falso affermare che uno Psicologo non possa dirigere una struttura complessa".

Roma, 23 gennaio 2014. "Viene nuovamente confermato da una sentenza della Magistratura – né poteva ovviamente essere diverso – che lo psicologo può a ben diritto dirigere un'Unità Operativa complessa del Servizio Sanitario nazionale quali quelle delle Dipendenze patologiche Ser.T. : affermare il contrario – come qualche avventato e incauto dirigente medico-ordinistico romano ha fatto in questi giorni – è falsificare e mistificare la realtà per raccogliere briciole di consenso spiccio tra quanti ancora rincorrono il superato dualismo medici-psicologi".

Così Giuseppe Luigi Palma, Presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi bacchettando il Presidente dell'Ordine dei medici di Roma che, riferendosi ad una recente sentenza del Consiglio di Stato, aveva parlato di "sentenza storica a favore dei medici".

"Quella sentenza – dice ancora - si aggiunge, invece, alla copiosa giurisprudenza che in materia di Ser.T. riconosce il diritto degli Psicologi di essere assegnatari della titolarità della struttura complessa. I giudici di Palazzo Spada, infatti, nelle motivazioni della pronuncia n. 6228/2013 depositata a fine dicembre, affermano che "...le argomentazioni del TAR...", sul diritto degli Psicologi di dirigere strutture complesse, sono "...condivisibili...".

"In realtà – ricorda ancora Palma – e il Presidente dell'Ordine dei medici capitolino lo sa bene, il Consiglio di Stato non ha fatto altro che giustificare un pericoloso "espediente per vanificare il diritto degli psicologi"- come hanno subito evidenziato autorevoli commentatori - espediente attraverso il quale, nel caso in esame, l'Azienda U.S.L. RM A è riuscita a far passare la nomina del direttore del Ser.T. come nomina del Direttore di una più ampia Unità operativa complessa di Medicina Interna, per sottrarre agli Psicologi la possibilità di partecipare alla relativa selezione".

"Non si tratta dunque – spiega da parte sua Marialori Zaccaria, Presidente dell'Ordine del Lazio degli Psicologi - di una sentenza "storica", come la definisce l'Ordine dei Medici, bensì di un escamotage amministrativo che la passa liscia in sede giudiziaria per motivi meramente formali. Sul tema vi è persino una pronuncia della Corte Costituzionale a favore degli Psicologi (n.321/2011) ed anche per questa ragione il Consiglio di Stato nella sentenza n.6228/2013 si è premurato di dire che le ragioni degli Psicologi non sono in discussione".

"Da ultimo – conclude Palma – vorrei ricordare che anche la giurisprudenza amministrativa prevalente pone sullo stesso piano medici e psicologi e non conferisce alcuna prevalenza ai trattamenti medico-farmacologici rispetto a quelli di carattere psicologico e socio-riabilitativo: segno che l'auspicio "più psicologi e meno farmaci" formulato dal titolo del corsivo di ieri uno dei maggiori quotidiani italiani dovrebbe essere fatto proprio ed accolto anche – e soprattutto – da quanti fanno della salute la propria professione".

Corte di Giustizia Europea: Sanzionato l'utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego

R.P.

Con l'ordinanza che pubblichiamo "Papalia" (C-50/13) la Corte di Giustizia della Unione europea stabilisce che "L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla **direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato**, dev'essere interpretato nel senso che a tutte le pubbliche amministrazioni non si applica l'art.36, comma 5, d.lgs. n.165/2001 in quanto inidoneo a sanzionare l'utilizzo abusivo dei contratti a tempo determinato nel pubblico impiego, sia che si tratti di un unico contratto a termine, sia che si tratti di una pluralità di contratti successivi, come nel caso "Papalia" (C-50/13) .

Compete al Giudice nazionale, dare effettività alla tutela dei lavoratori pubblici a tempo determinato applicando le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. rendendo effettiva la conversione dei contratti di lavoro da determinato ad indeterminato di tutti i rapporti a termine successivi con lo stesso datore di lavoro pubblico, dopo trentasei mesi anche non continuativi di servizio precario, in applicazione dell'art. 5, comma 4-bis, del dlgs 368/2001.

ORDINANZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
12 dicembre 2013 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte –Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE– Clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Settore pubblico – Successione di contratti – Abuso – Risarcimento del danno – Condizioni per il risarcimento in caso di apposizione illegale di un termine al contratto di lavoro – Principi di equivalenza ed effettività»

Nella causa C-50/13, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,

ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale ordinario di Aosta (Italia), con decisione del 3 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 30 gennaio 2013, nel procedimento

Rocco Papalia

contro

Comune di Aosta,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da C. G. Fernlund, presidente di sezione, A. Ó Caoimh (relatore) e C. Toader, giudici, avvocato generale: J. Kokott cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata sentito l'avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all'articolo 99 del regolamento di procedura della Corte, ha emesso la seguente

Ordinanza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 (in prosieguo: l'«accordo quadro»), che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175, pag. 43).

2 Questa domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Papalia e il Comune di Aosta, in merito al risarcimento del danno che detto ricorrente avrebbe sofferto a causa del ricorso abusivo, da parte del citato comune, alla stipula di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

3 La direttiva 1999/70 si basa sull'articolo 139, paragrafo 2, CE e, ai sensi del suo articolo 1, è diret-

ta ad «attuare l'accordo quadro (…), che figura nell'allegato, concluso (…) fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE)».

4 L'articolo 2, paragrafo 1, della citata direttiva stabilisce quanto segue: «Gli Stati membri mettono in atto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva [e] devono prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla presente direttiva (…)».

5 Conformemente alla clausola 1 dell'accordo quadro, l'obiettivo di quest'ultimo è, da un lato, migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione e, dall'altro, creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

6 La clausola 5 dell'accordo quadro così recita:

«1. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a:

a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti;

b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi;

c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti.

2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato:

a) devono essere considerati "successivi";

b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato».

Diritto italiano

7 L'articolo 36 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (Supplemento ordinario alla GURI n. 106, del 9 maggio 2001) (in prosieguo: il «d. lgs. n. 165/2001»), dispone quanto segue:

«1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato (...).

(...)

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative

(...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

8 Il sig. Papalia ha lavorato alle dipendenze del Comune di Aosta, quale direttore della banda municipale, in base a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati ininterrottamente dal 1983.

9 Con lettera datata 17 luglio 2012, il Comune di Aosta ha informato il sig. Papalia del fatto che, a partire dal 30 giugno 2012, data di scadenza del suo ultimo contratto di lavoro a tempo determinato, esso intendeva porre termine al loro rapporto di lavoro.

10 Il sig. Papalia ha proposto ricorso avverso questa decisione dinanzi al Tribunale ordinario di Aosta chiedendo, oltre all'accertamento dell'illegalità del termine apposto al contratto di lavoro, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, in subordine, il risarcimento del danno che egli ritiene di aver subito a causa dell'utilizzo abusivo, da parte del suo ex datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

11 Il Tribunale ordinario di Aosta constata che un lavoratore, illegalmente assunto nel pubblico impiego in base a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, non solo non ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in applicazione dell'articolo 36, quinto comma, del d. lgs. n. 165/2001, ma, in forza di una giurisprudenza consolidata della Corte suprema di cassazione italiana, può beneficiare del risarcimento del danno sofferto a causa di ciò solo qualora ne dimostri la concreta sussistenza. Una prova siffatta imporrebbe al ricorrente di essere in grado di dimostrare che egli abbia dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego.

12 Il giudice del rinvio si chiede se le disposizioni dell'articolo 36, quinto comma, del d. lgs. n. 165/2001 possano considerarsi tali da tutelare un lavoratore contro gli abusi derivanti dal ricorso a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, e se queste stesse disposizioni siano compatibili con la clausola 5 dell'accordo quadro.

13 Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ordinario di Aosta ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se la direttiva 1999/70 (…) (articolo 1 nonché clausola 5 dell'allegato accordo quadro oltre ad ogni altra norma comunque connessa o collegata), debba essere intesa nel senso di consentire che

il lavoratore assunto da un ente pubblico con contratto a tempo determinato in assenza dei presupposti dettati dalla normativa comunitaria predetta abbia diritto al risarcimento del danno soltanto se ne provi la concreta effettività, e cioè nei limiti in cui fornisca una positiva prova, anche indiziaria, ma comunque precisa, di aver dovuto rinunziare ad altre, migliori occasioni di lavoro».

Sulla questione pregiudiziale

14 Con la sua questione, il giudice del rinvio mira a determinare se l'accordo quadro debba essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell'ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all'obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego.

15 Occorre constatare che la risposta a tali questioni può essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza, in particolare dalle sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a. (C-212/04, Racc. pag. I-6057, punti da 91 a 105); del 7 settembre 2006, Marrosu e Sardino (C-53/04, Racc. pag. 1-7213, punti da 44 a 57); Vassallo (C-180/04, Racc. pag. I-7251, punti da 33 a 42), e del 23 aprile 2009, Angelidaki e a. (da C-378/07 a C-380/07, Racc. pag. I-3071, punti 145 e da 182 a 190), nonché dalle ordinanze del 12 giugno 2008, Vassilakis e a. (C-364/07, punti da 118 a 137); del 24 aprile 2009, Koukou (C-519/08, punti da 82 a 91); del 23 novembre 2009, Lagoudakis e a. (da C-162/08 a C-164/08, punto 11), e del 1° ottobre 2010, Affatato (C-3/10, punto 37), nell'ambito delle quali veniva sollevata una questione analoga. Del resto, le citate sentenze Marrosu e Sardino nonché Vassallo riguardano la medesima normativa nazionale in questione nel procedimento principale.

16 Da tale giurisprudenza discende che la clausola 5 dell'accordo quadro non stabilisce un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti di lavoro a tempo determinato, così come non stabilisce nemmeno le condizioni precise alle quali si può fare uso di questi ultimi, lasciando agli Stati membri un certo margine di discrezionalità in materia (v. citate sentenze Adeneler e a., punto 91; Marrosu e Sardino, punto 47; Angelidaki e a., punti 145 e 183, nonché citate ordinanze Vassilakis e a., punto 121; Koukou, punto 85, e Affatato, punto 38).

17 Pertanto, affinché una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che vieta in modo assoluto, nel settore pubblico, la trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato di una successione di contratti a tempo determinato, possa essere considerata conforme all'accordo quadro, l'ordinamento giuridico interno dello Stato membro interessato deve prevedere, in tale settore, un'altra misura effettiva per evitare, ed eventualmente sanzionare, l'utilizzo abusivo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato (v. citate sentenze Adeneler e a., punto 105; Marrosu e Sardino, punto 49; Vassallo, punto 34; Angelidaki e a., punti 161 e 184, nonché citate ordinanze Vassilakis e a., punto 123; Koukou, punti 67 e 86; Lagoudakis e a., punto 11, e Affatato, punto 42).

18 A questo proposito occorre ricordare che la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una fra le misure elencate in tale disposizione, in assenza di misure equivalenti nell'ordinamento nazionale (v. sentenze Adeneler e a., cit., punti 65, 80, 92 e 101; Marrosu e Sardino, cit., punto 50; Vassallo, cit., punto 35; del 15 aprile 2008, Impact, C-268/06, Racc. pag. I-2483, punti 69 e 70, e Angelidaki e a., cit., punti 74 e 151, nonché citate ordinanze Vassilakis e a., punti 80, 103 e 124; Koukou, punto 53, e Affatato, punto 43).

19 Le misure così elencate al punto 1, lettere da a) a c), di detta clausola 5, in numero di tre, attengo-

no, rispettivamente, a ragioni obiettive che giustificano il rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, alla durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi ed al numero dei rinnovi di questi ultimi (v. citate sentenze Impact, punto 69, e Angelidaki e a., punto 74, nonché citate ordinanze Vassilakis e a., punto 80, Koukou, punto 54, e Affatato, punto 44).

20 Inoltre quando, come nel caso di specie, il diritto dell'Unione non prevede sanzioni specifiche nel caso in cui siano stati comunque accertati abusi, spetta alle autorità nazionali adottare misure che devono rivestire un carattere non soltanto proporzionato, ma altresì sufficientemente effettivo e dissuasivo per garantire la piena efficacia delle norme adottate in attuazione dell'accordo quadro (v. citate sentenze Adeneler e a., punto 94; Marrosu e Sardino, punto 51; Vassallo, punto 36, e Angelidaki e a., punto 158, nonché citate ordinanze Vassilakis e a., punto 125; Koukou, punto 64, e Affatato, punto 45).

21 Anche se, in assenza di una regolamentazione dell'Unione in materia, le modalità di attuazione di siffatte norme rientrano nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri in virtù del principio dell'autonomia procedurale di questi ultimi, esse non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza), né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione (principio di effettività) (v., in particolare, citate sentenze Adeneler e a., punto 95; Marrosu e Sardino, punto 52; Vassallo, punto 37, e Angelidaki e a., punto 159, nonché citate ordinanze Vassilakis e a., punto 126; Koukou, punto 65, e Affatato, punto 46).

22 Ne consegue che, quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso ed eliminare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione. Infatti, secondo i termini stessi dell'articolo 2, primo comma, della direttiva 1999/70, gli Stati membri devono «prendere tutte le disposizioni necessarie per essere sempre in grado di garantire i risultati prescritti dalla [detta] direttiva» (v.

citate sentenze Adeneler e a., punto 102; Marrosu e Sardino, punto 53; Vassallo, punto 38, e Angelidaki e a., punto 160, nonché citate ordinanze Vassilakis e a., punto 127; Koukou, punto 66, e Affatato, punto 47).

23 A questo proposito, il sig. Papalia sostiene che l'unica forma di tutela esistente per i lavoratori del settore pubblico assunti con contratto a durata determinata in Italia sarebbe il risarcimento del danno sofferto, dato che l'articolo 35, quinto comma, del d. lgs. n. 165/2001 prevederebbe un diritto alla riqualificazione di un contratto a durata determinata in un contratto a durata indeterminata solo a beneficio dei lavoratori del settore privato.

Ebbene, secondo l'interpretazione elaborata dalla Corte suprema di cassazione, per un lavoratore del settore pubblico sarebbe impossibile fornire le prove richieste dal diritto nazionale al fine di ottenere un siffatto risarcimento del danno, poiché gli si imporrebbe di fornire, segnatamente, la prova della perdita di opportunità di lavoro e quella del conseguente lucro cessante. Una prova siffatta non sarebbe imposta dalla giurisprudenza della Corte, la quale preciserebbe soltanto che il danno risarcibile a causa della violazione di una norma contenuta nella direttiva 1999/70 deve derivare immediatamente e direttamente dalla violazione delle norme finalizzate alla tutela dei lavoratori precari.

24 Per parte sua, il governo italiano sottolinea, segnatamente, che le misure che il diritto nazionale deve prevedere per prevenire e punire gli abusi ai sensi della clausola 5 dell'accordo quadro non dovrebbero presentare difficoltà eccessive di attuazione, ma dovrebbero risarcire adeguatamente il danno sofferto e avere un effetto dissuasivo, in modo da non essere meno favorevoli delle sanzioni applicabili a situazioni analoghe di natura interna. Al momento, il giudice nazionale non avrebbe effettuato nessuna di queste verifiche.

25 Come già sottolineato nel punto 21 della presente ordinanza, l'accordo quadro dev'essere interpretato nel senso che le misure previste da una normativa nazionale, quale quella in questione nel procedimento principale, destinata a punire l'uso abusivo di contratti o di rapporti di lavoro a

tempo determinato, non devono essere meno favorevoli di quelle disciplinanti situazioni analoghe di natura interna né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione (v., in tal senso, ordinanza Affatato, cit., punto 63).

26 A questo proposito, dalla decisione di rinvio si evince che la normativa interna in questione nel procedimento principale, nell'interpretazione datane dalla Corte suprema di cassazione, pare che imponga che un lavoratore del settore pubblico, quale il sig. Papalia, il quale desideri ottenere il risarcimento del danno sofferto, nell'ipotesi di utilizzo abusivo, da parte del suo ex datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, non goda di nessuna presunzione d'esistenza di un danno e, di conseguenza, debba dimostrare concretamente il medesimo. Secondo il giudice del rinvio, una prova siffatta, quanto all'interpretazione seguita nell'ordinamento nazionale, richiederebbe che il ricorrente sia in condizioni di provare che il proseguimento del rapporto di lavoro, in base a una successione di contratti a tempo determinato, l'abbia indotto a dover rinunciare a migliori opportunità di impiego.

27 Il governo italiano, nelle osservazioni scritte da esso presentate alla Corte, nega la rilevanza di un'interpretazione siffatta. Esso sostiene che nell'ordinamento nazionale il lavoratore del settore pubblico può provare con presunzioni l'esistenza del danno che egli ritenga di aver sofferto a causa dell'utilizzo abusivo, da parte del suo ex datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato e può invocare, in tale cornice, elementi gravi, precisi e concordanti i quali, benché non possano essere qualificati come prova compiuta, potrebbero tuttavia fondare il convincimento del giudice riguardo all'esistenza di un danno siffatto. Il governo italiano sottolinea anche la circostanza che la prova in tal modo richiesta non sarebbe tale da privare detto lavoratore della possibilità di ottenere il risarcimento del suo danno.

28 Occorre ricordare che la Corte deve prendere in considerazione, nell'ambito della ripartizione delle competenze tra i giudici comunitari e i giudici nazionali, il contesto in fatto e in diritto nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal giudice del rinvio (v., segnata-

mente, sentenza del 4 dicembre 2008, Jobra, C-330/07, Racc. pag. I-9099, punto 17 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, l'esame della presente questione pregiudiziale dev'essere effettuato alla luce dell'interpretazione del diritto nazionale fornita dal giudice del rinvio (v., per analogia, sentenze del 9 novembre 2006, Chateignier, C-346/05, Racc. pag. I-10951, punto 22; Angelidaki e a., cit., punto 51, nonché del 29 ottobre 2009, Pontin, C-63/08, Racc. pag. I-10467, punto 38).

29 Per quanto concerne il rispetto del principio di effettività, che è particolarmente evidenziato dalla questione proposta dal giudice del rinvio, dalla giurisprudenza della Corte si evince che accertare se una norma nazionale di procedura renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti ai cittadini dal diritto dell'Unione implica un'analisi, che tenga conto della collocazione della norma in questione nel complesso della procedura nonché dello svolgimento e delle particolarità che presenta quest'ultima nei diversi gradi di giudizio nazionali. Sotto tale profilo, si devono considerare, se necessario, i principi che sono alla base del sistema giurisdizionale nazionale, quali la tutela dei diritti della difesa, il principio della certezza del diritto e il regolare svolgimento del procedimento (v. sentenze del 21 febbraio 2008, Tele2 Telecommunication, C-426/05, Racc. pag. I-685, punto 55 e giurisprudenza ivi citata, nonché Pontin, cit., punto 47).

30 Peraltro, spetta al giudice del rinvio, l'unico competente a pronunciarsi sull'interpretazione del diritto interno, valutare in che misura le disposizioni di tale diritto miranti a punire il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato rispettino i principi di effettività ed equivalenza (v., in tal senso, citata ordinanza Affatato, punto 60).

31 Tuttavia, la Corte, nel pronunciarsi su un rinvio pregiudiziale, può, se necessario, fornire precisazioni dirette a guidare il giudice nazionale nella sua decisione (v. sentenze Marrosu e Sardino, cit., punto 54; Vassallo, cit., punto 39, nonché ordinanza Vassilakis e a., cit., punto 143).

32 Nel caso di specie, secondo la decisione di rinvio, la prova richiesta in diritto nazionale può rivelarsi difficilissima, se non quasi impossibile da produrre da parte di un lavoratore quale il sig. Papalia. Pertanto, non si può escludere che questa prescrizione sia tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte di questo lavoratore, dei diritti attribuitigli dall'ordinamento dell'Unione e, segnatamente, del suo diritto al risarcimento del danno sofferto, a causa dell'utilizzo abusivo, da parte del suo ex datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.

33 Spetta al giudice nazionale procedere alle verifiche del caso. In tale cornice, è suo compito anche esaminare in che misura, ammesso che risultino provate, le affermazioni del governo italiano, richiamate nel punto 27 della presente ordinanza, possano agevolare quest'onere della prova e, di conseguenza, incidere sull'analisi concernente il rispetto del principio di effettività in una controversia quale quella di cui al procedimento principale.

34 In considerazione di quanto sin qui esposto, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l'accordo quadro deve essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell'ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all'obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione.

35 Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti

o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi.

Sulle spese

36 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ai provvedimenti previsti da una normativa nazionale, quale quella oggetto del procedimento principale, la quale, nell'ipotesi di utilizzo abusivo, da parte di un datore di lavoro pubblico, di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, preveda soltanto il diritto, per il lavoratore interessato, di ottenere il risarcimento del danno che egli reputi di aver sofferto a causa di ciò, restando esclusa qualsiasi trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, quando il diritto a detto risarcimento è subordinato all'obbligo, gravante su detto lavoratore, di fornire la prova di aver dovuto rinunciare a migliori opportunità di impiego, se detto obbligo ha come effetto di rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio, da parte del citato lavoratore, dei diritti conferiti dall'ordinamento dell'Unione.

Spetta al giudice del rinvio valutare in che misura le disposizioni di diritto nazionale volte a sanzionare il ricorso abusivo, da parte della pubblica amministrazione, a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato siano conformi a questi principi.

Firme

* Lingua processuale: l'italiano.

Slot machines e apprendimento: una analisi psicologica

Giovanni Cavadi
Psicologo Psicoterapeuta, Brescia

La ***slot machine***, in italiano **macchina mangiasoldi**, (gli anglosassoni le chiamano ove harm bandit) è un sistema di gioco d'azzardo elettronico molto comune nei casinò, nei bar, nelle case da gioco e nei centri scommesse. La slot machine è un sistema di gioco d'azzardo elettronico autorizzato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. La spesa pro capite media di un italiano per questo tipo di apparecchi, che siano a rullo o videopoker, è di 99 euro al mese.

La prima slot machine ha fatto la sua apparizione alla fine dell'800 ed era composta da 3 cilindri e 20 simboli. Da allora le slot machines hanno subito molte trasformazioni: le macchinette meccaniche sono state rimpiazzate da quelle elettroniche e, in seguito, le video slot machines hanno iniziato a diventare famose. L'interesse dei costruttori nel sviluppare nuovi tipi di macchinette è giustificato dalla popolarità delle slot machines tra i giocatori. Tale popolarità può essere spiegata tenendo in conto le loro caratteristiche: sono facili da giocare e non richiedono delle particolari abilità o conoscenze; non c'è nessuna interazione con altri giocatori (e nessuna pressione da parte della gente intorno a voi), c'è un basso rischio che qualcuno bari e, probabilmente la caratteristica più importante, si riceve il pagamento della vincita sul posto perché il denaro è quello contenuto nella macchinetta. Le slot machines funzionano con delle regole semplici: si introduce una moneta nell'apposita fessura, si seleziona il numero di monete che si vogliono puntare e si schiaccia il bottone o si tira la leva per fare ruotare i cilindri. La vincita è determinata dalla combinazione dei simboli che appare sullo schermo. La moderna tecnologia permette di usare carte di credito o biglietti di carta (macchinette apposite) invece delle normali monete. Per giocare, si possono utilizzare gettoni, banconote, carte di credito (soprattutto negli Stati Uniti), *credit club*, carte giocatore. Il cabinato è costituito da una pulsantiera per gestire le puntate e da un monitor (i modelli più recenti montano un LCD); generalmente esistono anche modelli doppi, con la blindatura nello scompartimento dove sono situate le monete e/o banconote. Per essere a norma di legge devono essere collegate fisicamente a dei modem, i quali trasmettono i dati e le statistiche di ogni singola macchina, impostare dei giochi a tema che adoperino simboli interessanti e divertenti,avere ottima grafica e musica stimolante. Su internet è stato costituito un portale *"Slotmachinedabar.com"che nasce per tutti coloro a cui piace giocare con le slot machine dei bar ed è il punto di riferimento italiano per questo favoloso mondo. In questo sito potrai trovare tutte le informazioni*

relative alle migliori macchinette installate nei bar italiani e scoprire tutti gli aspetti più nascosti e divertenti. Si possono conoscere tutte le tipologie di gioco, i vari bonus offerti ed i trucchi per vincere. Viene messa a disposizione una vera e propria enciclopedia su tutte le slot machine dei bar, che si può consultare in qualsiasi momento ed in maniera assolutamente gratuita. Vengono offerti gratuitamente anche i demo delle varie macchinette in modo che si possa iniziare a giocare con le slot machines online. Il potenziale cliente viene informato su tutte le novità e tutti i retroscena relativi al mondo delle slot da bar. La pubblicità delle macchinette dice: *"L'esperienza di gioco riguarda più il divertimento che il denaro; quando vi viene voglia di divertirvi in modo piacevole e rumoroso le slot machines sono una buona soluzione. Portate del denaro con voi insieme al vostro buon umore e cercate il posto più vicino che abbia delle slot machines".*

In Italia sono 2,6 milioni gli utenti che hanno partecipato almeno una volta a giochi online con vincite in denaro, di cui 800 mila accaniti affezionati. Ma sempre più diffusa è la patologia del gioco d'azzardo, che rende impossibile per chi gioca fermarsi e porta anche a perdere tutti i propri averi. La ludopatia, come le dipendenze dal sesso, da internet o dallo shopping, rientra tra le cosiddette new addictions, o nuove dipendenze, ossia tutte quelle forme di assuefazione in cui l'oggetto della dipendenza non è una *droga,* ma un'attività lecita e socialmente accettata: «Per la maggioranza delle persone, tentare la sorte ogni tanto a una slot machine o navigare in rete rappresenta una parte normale della vita quotidiana, ma per alcuni individui questi comportamenti possono assumere caratteristiche patologiche, anche con gravi conseguenze» (S. Valorzi, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale a Trento.

Con l'articolo 5 del decreto legge 158 del 13 settembre 2012, il ministero della Salute (Balduzzi) ha inserito la ludopatia tra i Lea. Questo significa che la cura della dipendenza dal gioco è gratuito per il cittadino e a carico dello Stato. Inoltre sono stati attivati dalla Federazione italiana degli operatori dei dipartimenti e dei servizi delle dipendenze (Federserd) e dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (Aams) il numero verde gratuito 800.921121 e il sito Giocaresponsabile.it, che danno informazioni sulla ludopatia e orientano verso le strutture pubbliche più vicine. D'altra parte i dati parlano chiaro: nel 2011 la raccolta lorda per i giochi ha sfiorato gli 80 miliardi di euro, una somma astronomica pari al 30% in più dell'anno precedente. A crescere di più, informa l'agenzia specializzata Agicos, sono stati il Lotto (+ 30% ,sia per l'appeal ritrovato del popolare gioco, sia per la presenza di centenari che hanno raggiunto livelli record), i Gratta e Vinci (che hanno raccolto oltre 10 miliardi, quindi il 9% in più sui 9,4 del 2010) e slot e Videolotterie, (in crescita del 40%, passando da 32 a 44,9 miliardi, anche se va detto che nel 2010 le video lotterie sono partite solo a luglio). In calo diversi giochi: Win for Life (-50%), Superenalotto (-28%) e scommesse sportive e ippiche (rispettivamente a -14% e -19%). Mentre è boom per i giochi online, la cui raccolta è passata da 4,8 a 9,85 miliardi di euro. Dato ancora più allarmante, secondo il Codacons sono ben mezzo milione i giovani a rischio. Spopolano anche in Italia le slot machines per bambini. Non si vincono soldi ma ticket per avere gadgets; per evitare che i ragazzi siano delusi dal non vincere nulla, dicono i promotori, ogni partita assicura qualche ticket. A ciascun biglietto corrisponde un punto, del controvalore di un centesimo: più se ne accumulano, più la posta in palio diventa appetitosa. Per esempio, con 50 punti si vince un accendino, con 150 si ha diritto a un braccialetto, con 250 un paio di orecchini e così via fino all'IPAD (oltre 60mila punti), il trofeo più ambito nei cosiddetti Family entertainment center (Fec), i maxi centri di divertimento per famiglie, in cui accanto ai videogiochi tradizionali si trovano anche le ticket redemption. In realtà, il paragone con le slot machines è un po' forzato, perché per le "redemption" è necessaria anche una certa abilità, mentre le combinazioni di videolotterie e giochi affini sono del tutto casuali.

Le ticket redemption si sono diffuse nei Paesi anglosassoni una trentina d'anni fa e sono sbarcate in Italia nel 2002, quando è cambiata la legge e i gestori hanno cominciato a organizzare operazioni a premio per ciascuna sala giochi. L'accostamento tra slot e ticket redemption deriva dal rischio che una macchina che promette vincite sempre più preziose possa, alla lunga, innescare in un minore la passione per il gioco sfrenato. «Possono essere nocivi per i giovani perché inducono una mentalità incline all'azzardo, che non fa percepire il rapporto causale preciso tra denaro e beni». Quando giocare diventa un'ossessione, capace di far rinunciare agli affetti, a una vita normale, spesso purtroppo a tutto quello che si possiede, pur di scommettere ancora e ancora su una slot machine o un gratta e vinci!

Skinner (1904-1990)

Burrhus Frederic Skinner è nato a Susquehanna, in Pennsylvania, nel 1904, da una famiglia borghese:il padre era un avvocato ed il clima familiare era notevolmente severo e repressivo. Nella Autobiography del 1967, ricorda così i genitori: "mio padre era solerte nell'informami delle punizioni cui sarei andato incontro se avessi tenuto un comportamento criminale… il risultato fu che concepii un vero terrore per la polizia… Mia madre si allarmava subito se mostravo di deviare da ciò che lei considerava la norma: la sua tecnica educativa di controllo era "cosa penserà la gente?". Terminati gli studi secondari frequentò dal 1922 al 1926 l'Hamilton College, dove si diplomò in letteratura inglese. In una estate di quegli anni visse a Parigi dove si immerse in varie letture tra le quali *A la recherche du temps perdu* di M. Proust. Inizialmente la sua intenzione era di diventare uno scrittore, ma successivamente giunse alla conclusione che "uno scrittore è in grado di descrivere il comportamento umano, ma non di comprenderlo". Studia all'Università di Harvard dove si laurea con una tesi sul concetto di riflesso. Ottiene una borsa di studio e così può dedicarsi alla ricerca pura. Nel 1936, terminata la borsa di studio ottiene un incarico di insegnamento all'Università del Minnesota. Insegna anche presso l'Indiana University e nel 1948 rientra come docente ad Harvard dove resterà fino al pensionamento. Tra i vari volumi pubblicti nel 1948 da alle stampe un romanzo *Walden Two* ,un romanzo di fantascienza che descrive una società utopica perfettamente organizzata secondo le applicazioni pratiche delle contingenze di rinforzo.

Il condizionamento operante di Skinner

Il condizionamento operante o strumentale riguarda un tipo di apprendimento in cui l'accento è posto sulle relazioni tra il comportamento che deve essere appreso e le sue conseguenze. Il soggetto opera attivamente sull'ambiente e non si limita a reagire ad esso, come accade invece nel condizionamento classico o pavloviano. Il termine operante si riferisce alla classe di reazioni determinate dalle loro conseguenze,cioè dal fatto di suscitare un rinforzo e che influiscono sull'ambiente presentando caratteristiche osservabili e chiaramente definibili. È un operante ad es. è l'abbassare una levetta per chiudere un contatto, e costituisce una unità di comportamento operante che può essere condizionata. In linea di principio qualsiasi reazione può essere considerata un operante.

Partiamo dalle ricerche sperimentali sugli animali, ad es. i colombi. Il rinforzo condizionato può sostenere l'apprendimento di complesse catene comportamentali e trae il proprio potere rinforzante esclusivamente dal rinforzo.

Nella figura 1 viene descritta la situazione sperimentale ideata da Skinner.

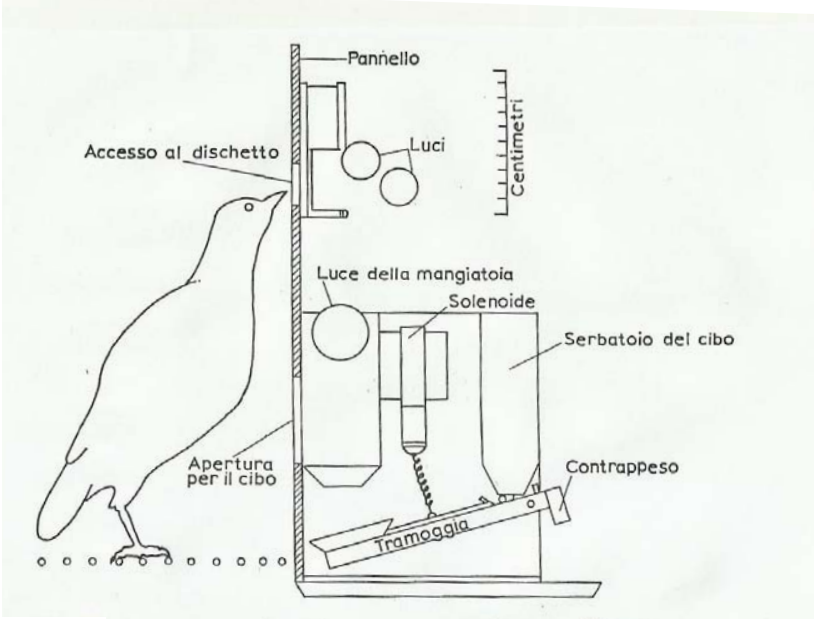

Dispositivo sperimentale per i piccioni. (Ferster e Skinner, 1957)

Nella figura 2 un piccione impara a beccare un punto, ricevendo una piccola quantità di grano come rinforzo; una volta stabilita questa risposta operante, il piccione continuerà a beccare con una frequenza elevata e relativamente costante,anche se riceve solo una piccola quantità di rinforzi.

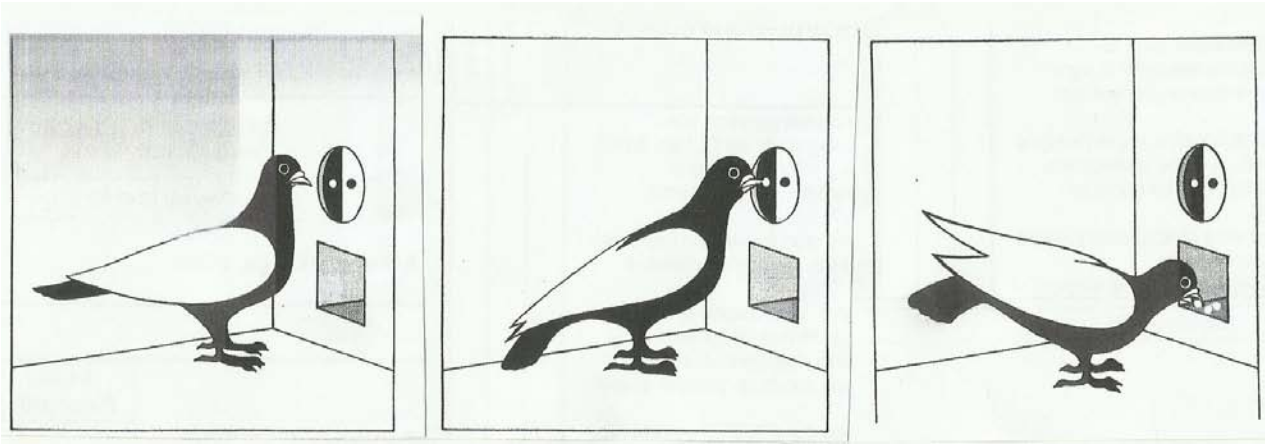

Un piccione può raggiungere una velocità di risposta fino a cinque volte al secondo e mantenere questo ritmo per molte ore (questo ritmo corrisponde a quello del ticchettio di un orologio analogico) (Hilgard & Bower,1970).

Nella figura 3 le curve rappresentano le risposte di beccata di un singolo piccione, il cui comportamento è rinforzato irregolarmente, a intervalli che vanno da 10 sec a 21 minuti, ma ad un intervallo medio di 5 minuti. Un piccione ha dato in estinzione ben 10000 risposte non rinforzate dopo un rinforzo ad intervalli variabili. Ogni linea inclinata rappresenta 1000 risposte; la penna di registrazione torna in posizione di partenza, cioè a 0, ogni 1000 risposte. L'intera registrazione rappresenta circa 20000 risposte in circa 3 ore, con una media di 12 rinforzi all'ora. Ogni rinforzo è rappresentato da un trattino orizzontale (da Skinner,1950).

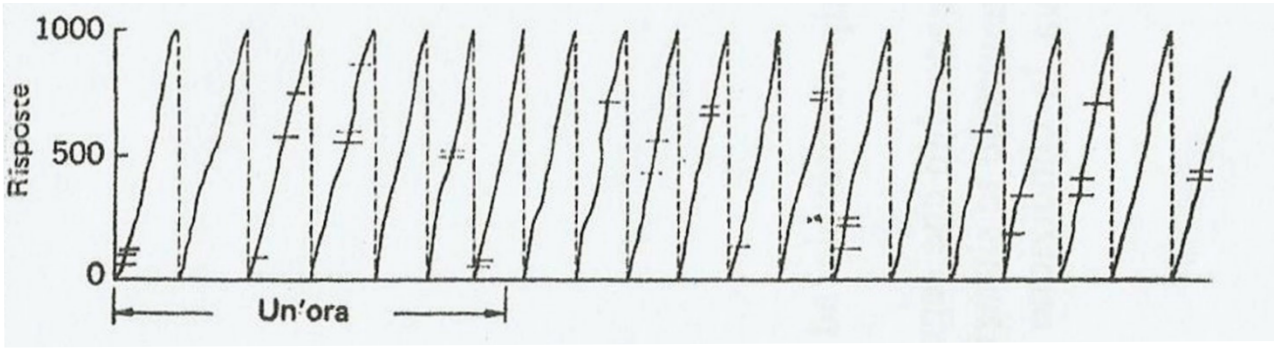

Il rinforzo

Il rinforzo è il procedimento che consiste nel far seguire lo stimolo condizionato o la risposta da una gratificazione o da una punizione o dal qualche loro sostituto. Il rinforzo è il processo che aumenta la forza del condizionamento come conseguenza di tali procedimenti. Ne risulta che l'organismo si adatta alla strategia del rinforzo ottimizzando il proprio comportamento, per cui specie animali differenti compreso l'uomo presentano sempre comportamenti molto simili allo stesso tipo di programma di rinforzo.

Skinner ha sviluppato ed analizzato numerosi programmi di rinforzo (reinforcement schedule) che indicano le regole prefissate in un esperimento o date nell'ambiente, in base alle quali vengono rinforzate le reazioni appartenenti ad una data classe:

1. Rinforzo a intervallo fisso **(FI)** in cui viene rinforzata la prima reazione che compare dopo un intervallo prestabilito (ad es. dopo 1 minuto). Non vengono quindi rinforzate quelle risposte che sono già comparse in precedenza. Ogni intervallo inizia solitamente dopo l'ultimo rinforzo. Questo tipo di programma dà luogo ad un effetto a gradino: dopo ogni reazione interviene una pausa di reazione, ed è solo verso la fine dell'intervallo che ricompaiono altre reazioni.

2. Rinforzo a intervallo variabile **(VI)** che è simile ai programmi **(FI)**. Gli intervalli di tempo che devono trascorrere dopo ogni rinforzo **(VI)** variano però intono ad una certa media prestabilita. Questo tipo di programma determina tassi di reazione relativamente elevati e costanti (senza effetto a gradino) con una forte resistenza all'estinzione.

3. Rinforzo a rapporto variabile o intermittente è simile al programma **(VI)**, in questo caso gli intervalli sono però relativamente lunghi ed irregolari. Esso dà luogo a tassi di reazione molto duraturi con un'elevata resistenza all'estinzione. I risultati con il rinforzo intermittente mostrano come lo stimolo e la risposta cambiano in differenti programmi di rinforzo. Mentre la costanza del rapporto di estinzione in condizioni di rinforzo ad intervalli suggerisce una rapporto costante stimolo-rispo-

sta, qualcosa di molto diverso accade in un altro procedimento sperimentale del rinforzo intermittente, noto anche come rinforzo a rapporto variabile (o aperiodico). Nella situazione sperimentale del rinforzo a rapporto variabile l'intervallo fisso è sostituito da un intervallo medio, cosicché mentre una risposta può essere rinforzata in media ogni cinque minuti, in certi casi il secondo rinforzo segue immediatamente a un rinforzo precedente, in altri casi esso è differito più a lungo. Questa probabilità di rinforzo cresce con la rapidità della risposta e il ritmo tende ad essere elevato. Con questo programma le prestazioni sono notevolmente stabili e uniformi, ed altamente resistenti all'estinzione.

Se si fa in modo che il rinforzo segua ogni risposta, poi una ogni 2, poi una ogni 5, ogni 10, ogni 50 ed ogni 100 si può far sì che il piccione continui a rispondere indefinitamente, anche 100 volte, per una piccola porzione di cibo. Questo modo di procedere pone il comportamento sotto il controllo di un rinforzo intermittente.

Nella figura 5 vengono rappresentati gli effetti del rinforzo al 100% (ad intervallo fisso) e quelli ad intervallo parziale in un dato numero di prove d'estinzione. (Jenkins, McFann & Clayton,1950).

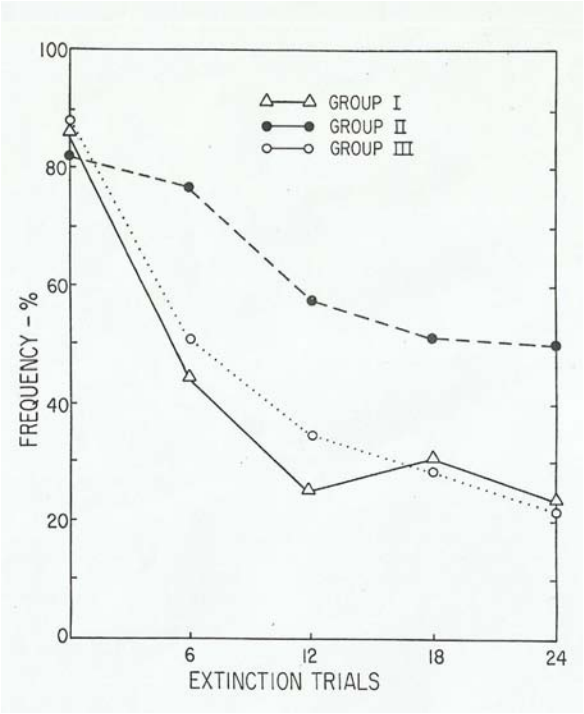

La figura mostra il numero cumulativo delle risposte fornite da due gruppi di animali, uno addestrato con un programma al 100%, l'altro con un programma a intervallo parziale. Prima dell'inizio dell'estinzione, gli animali di entrambi i gruppi furono sottoposti a 200 rinforzi e prima che si verificasse il processo di estinzione, il gruppo sottoposto a rinforzo parziale risultò più resistente all'estinzione rispetto al gruppo con rinforzo ad intervallo fisso.

Nella figura 6 vengono rappresentati i risultati di Humphreys (1939) di una ricerca condotta su persone relativi agli effetti del rinforzo parziale sull'ammontare dell'estinzione. I soggetti erano sottoposti a 48 o 96 prove di condizionamento palpebrale. Il

primo e il terzo gruppo (96/96) e (48/48) ricevevano il 100% di rinforzi mentre solo il secondo gruppo (96/48) riceveva un dei rinforzi casuali. Come mostra il grafico, per questi ultimi l'estinzione era molto più lenta e resistente. Come sottolinea Pessotti "Quanto più aperiodico o irregolare è il rinforzo, tanto più alta si manifesta la resistenza all'estinzione"(1970).

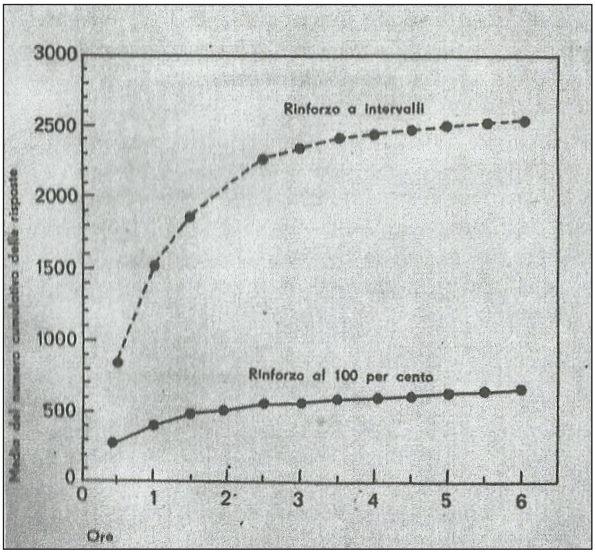

Nei programmi a rapporto variabile **VR** il soggetto riceve,ad esempio, in media un rinforzo per ogni 30 risposte emesse e dato che si tratta di una media in cui la variabilità va da 5 a 60 risposte emesse il soggetto non può quindi mai prevedere quale delle sue risposte sarà effettivamente seguita dalla ricompensa.

Nei programmi ad intervallo variabile **VI**, in cui viene specificato il tempo che intercorre tra una risposta rinforzata ed il momento della sua successiva disponibilità di un nuovo rinforzo, le risposte intermedie non provocano rinforzo. Ad es. in un programma **VI** di 30" significa che il rinforzo potrà essere determinato solamente dalla prima risposta emessa dopo un periodo di tempo di lunghezza variabile tra 5" e 60", con una media di 30": in questo programma il soggetto non è mai in grado di prevedere il momento esatto in cui il rinforzo sarà disponibile. Come sottolineato da Fester & Skinner "esistono rapporti probabilistici di vario tipo tra la risposta ed il rinforzo"(1957). Le slot machines funzionano secondo questi programmi ad intervallo variabile.

Estinzione

Nel 1938 Skinner ha formulato la legge dell'estinzione operante: "Se la comparsa di un operante, fortificato in precedenza attraverso il condizionamento, non è seguita dallo stimolo rinforzante, la sua forza decresce".
Il termine estinzione indica il fenomeno per cui una capacità o reazione acquisita si indebolisce e finisce per scomparire in assenza di un rinforzo. Nel condizionamento operante vengono chiamati estinzione sia il fatto di smettere di rinforzare un operante precedentemente rinforzato,sia la risultante riduzione del tasso di reazione. Operazionalmente l'estinzione rappre-

senta l'effetto inverso del rinforzo, vale a dire "la diminuzione di frequenza di un operante quando non è seguito da rinforzo" (Pessotti). L'estinzione non è la scomparsa assoluta di un operante, ma una sua riduzione di frequenza; in un certo qual modo l'operante, prima del rinforzo, esiste già come parte del repertorio di risposte del soggetto. L'estinzione rappresenta un "importante meccanismo di adattamento biologico; essa permette di migliorare l'adattamento dell'organismo al proprio ambiente, di affinare le condizioni esterne e il comportamento" (Le Ny).

Lewis & Duncan(1958) adattarono una slot machine per studiare gli effetti del rinforzo parziale e la modificarono per potervi introdurre monete da 25 cents (di dollaro). Essi rifornirono i loro soggetti da esperimento di dischetti dalle dimensione dei 25 cents dicendo loro che avrebbero potuto giocare con la slot machine per tutto il tempo che volevano. Questi, alla fine del gioco, avrebbero potuto cambiare i gettoni in dollari. Durante l'addestramento i ricercatori variarono la percentuale del rinforzo con valori da 33 a 100. Ottenuto l'addestramento non vennero somministrati ulteriori rinforzi e fu registrato automaticamente il numero delle prove, fino a che ogni soggetto non portò a termine la partita. Poiché durante l'addestramento il gruppo sottoposto al rinforzo parziale forniva parecchie risposte che non venivano rinforzate, il periodo di estinzione non provocò mutamenti sensibili per i soggetti, che continuarono a fornire risposte per un maggiore periodo di tempo, anche quando il rinforzo era cessato. Per i soggetti invece che facevano parte del gruppo trattato con il rinforzo al 100%, l'assenza di rinforzo stesso provocò uno stato di disagio, e perciò l'estinzione fu facilitata.

Resistenza all'estinzione

Non tutte le riduzioni di frequenza costituiscono delle estinzioni: la frequenza decresce anche per effetto della fatica o della sazietà o del rinforzo di altri operanti. La resistenza all'estinzione è una misura dello sforzo necessario per l'estinzione di una data reazione. Nel condizionamento operante si riferisce alla quantità di reazioni non rinforzate o al lasso di tempo che intercorre tra l'inizio della procedura di estinzione fino al momento in cui il tasso di reazione si riduce da un determinato livello o addirittura a zero. La resistenza all'estinzione varia con il tipo di programma col quale l'organismo è stato condizionato. Gli operanti mantenuti per mezzo del rinforzo intermittente richiedono un tempo più considerevole per annullarsi. Una risposta continuamente rinforzata è meno resistente all'estinzione di una risposta rinforzata ad intermittenza. Per esempio in un esperimento con i colombi, dopo che la risposta era stata mantenuta ad un rapporto costante di 900 ed il rinforzo era stato in seguito interrotto, il colombo emise 73.000 risposte durante le prime 4 ore e mezza di estinzione. Nei casi di rinforzi in sequenza accidentale la resistenza cresce in modo significativo (Tyler, Wortz & Bittermann, 1953).

Mackworth, nel 1950, ha suggerito che l'estinzione accade anche come un esito di un prolungato periodo di assenza di KR (Knowledge of results), dato che la conoscenza dei risultati assicurerebbe il rinforzo. Questa variabile è molto efficace quando è specifica ed immediata e il suo effetto si fonda sul ricordo delle ricompense ottenute nel corso del condizionamento operante.

La ripetizione monotona non aumenta un'abilità, sembra soltanto rendere l'esecuzione di un livello superiore più automatica. Si tratta di un fattore motivazionale che può intervenire nel corso dell'apprendimento. Fornire una KR può costituire, secondo Broadbent (1981) un buon sostituto al livello normale di consapevolezza.

Premi e punizioni

Premi (reward) e punizioni (punishment) indicano nel condizionamento operante quando una risposta è seguita da un rinforzo positivo o da un rinforzo negativo. Va ricordato che la punizione non estingue il comportamento, ma al massimo può ridurre una tendenza esistente a rispondere: appena la punizione viene ritirata, il comportamento compare nuovamente. Nella figura 7 viene presentato il modello proposto da Gray & Smith (1971), una ipotesi neurofisiologica per spiegare come sia il condizionamento da ricompensa (rinforzo positivo) sia il condizionamento da punizione (rinforzo negativo) potrebbero essere dei fattori concomitanti comportamentali delle attività cerebrali, fattori che stabilizzerebbero dei legami associativi tra le attività svolte e, rispettivamente, le aree del piacere e del dispiacere, collocate nel sistema limbico.

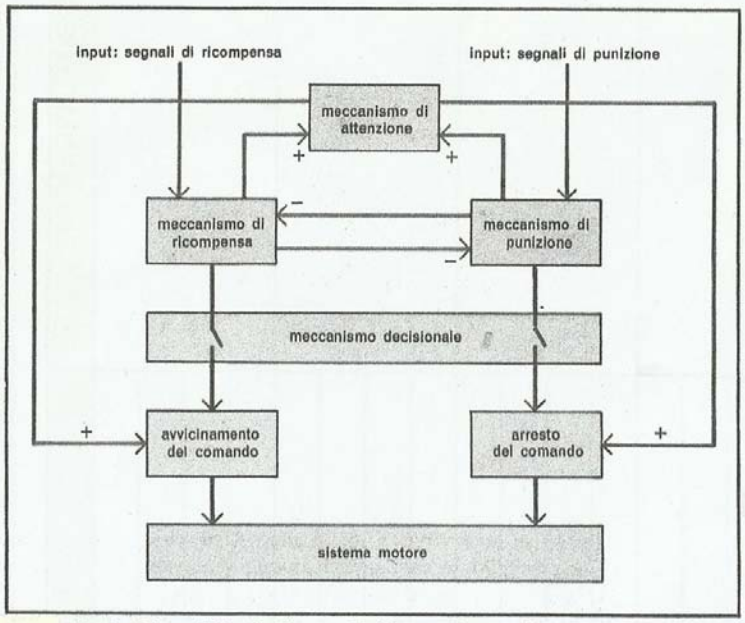

Parte del modello di Gray e Smith per l'apprendimento mediante ricompensa e punizione (*da Gray*)

Questo modello potrebbe essere utile per spiegare in modo sostenibile, anche sul piano biologico, la resistenza all'estinzione.

Il **modellaggio** (shaping) consiste in un "complesso di operazioni che consiste nel rinforzo di risposte compatibili,simili o vicine alla risposta che si vuole condizionare" (Pessotti,1970). Il modellaggio è anche chiamato anche condizionamento per approssimazioni successive.

Recupero spontaneo

Lo spontaneus recovery si riferisce al ricupero di forza di una risposta condizionata, recupero parziale o completa, che consegue al trascorrere del tempo dopo l'indebolimento prodotto dall'estinzione. Una spiegazione è che gli stimoli associati strettamente all'inizio di una seduta controllano una frequenza più alta. In un esperimento di Graham & Gagné (1940), furo-

no utilizzati dei ratti che dovevano attraversare un corridoio, si ottenne dopo l'estinzione un recupero spontaneo, come mostrato nella figura 8.

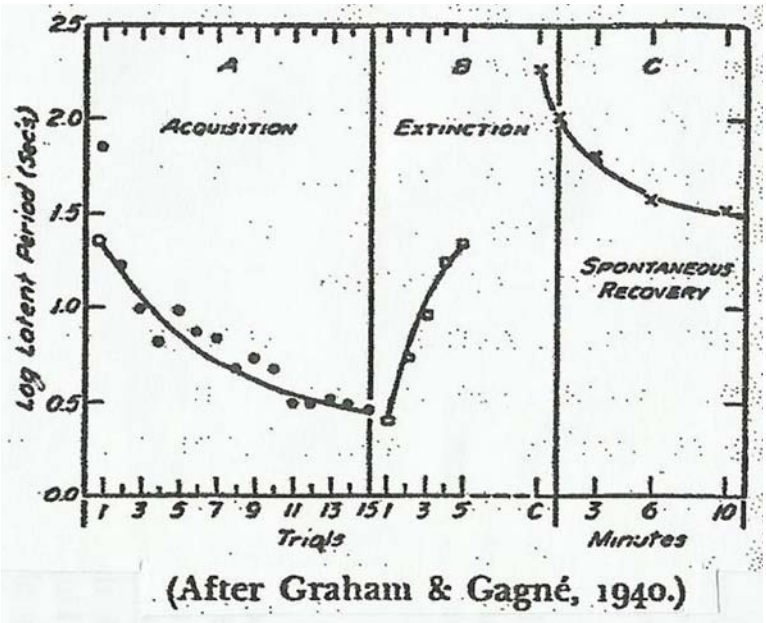

(After Graham & Gagné, 1940.)

Il gioco d'azzardo

L'insieme dei concetti presentati relativi al condizionamento operante ci sono serviti per cercare di spiegare scientificamente il comportamento di quelle persone che rischiano la dipendenza dal gioco d'azzardo. Riferisce una paziente, che si confessa su internet, Carla Bacca, una bidella di 60 anni, che "*Le monetine da due euro mi fanno ancora paura. Mi ricordano troppo quella sera del 2007 quando sono rimasta ipnotizzata davanti a una slot machine in un bar. Ci ho infilato due euro: erano le 17 e 30 e non sono riuscita a fermarmi fino alle 23. La mattina dopo, all' alba, ero di nuovo lì: pensavo che la slot fosse troppo gonfia di soldini e che sicuramente, se fossi arrivata per prima a tentare la sorte, lei si sarebbe svuotata. Non è stato così. In tre mesi ho bruciato più di 15mila euro*".

Pur essendo il gioco una forma attiva di apprendimento, sono stati descritti alcuni tratti psicologici più comuni del giocatore d'azzardo tra i quali prevalgono il funzionamento del pensiero di tipo superstizioso e le idee magiche: *"Molti cominciano come me, con l'illusione di controllare l'imprevedibile comportamento di quelle diaboliche macchinette. Con la certezza di potere smettere quando si vuole".*

Il giocatore abituale rischia più di quanto sarebbe ragionevole rischiare, trascura ogni altro interesse, è 'ottimista', non si arrende all'evidenza, non smette di giocare quando vince e non smette di giocare quando perde. Crede di potere prima o poi controllare il risultato finale del gioco. Sul piano cognitivo il giocatore è regolato da un *locus of control* esterno: crede nella fortuna e nel destino.

Il soggetto che nel gioco d'azzardo fallisce può essere attirato dal compito non riuscito o distogliersene,a seconda che confidi di poter superare l'ostacolo o tema di fallire definitivamente. Lo scacco più serio o reiterato sembra favorire l'aggressività e può suscitare determinate forme di comportamento disorganizzato o più primitivo: lo scacco o la punizione possono avere come risultato una fissazione traumatizzante del comportamento *"Invece non riesci a toglierti dalla testa la frase ossessiva: «Questa sarà la volta buona»".*

Il concetto di gioco si sovrappone a concetti emotivi come quelli di allegria e di divertimento. Tuttavia non è solo una emozione positiva. Il gioco d'azzardo viene considerato un comportamento psicopatologico quando obbliga l'individuo ad agire in modo compulsivo divenendo una finalità esistenziale con una perdita di libertà ed il rischio di compromettere l'equilibrio economico, sociale, familiare e psicologico del soggetto. Secondo taluni autori vi sarebbe una connessione tra l'atteggiamento autodistruttivo del giocatore d'azzardo ed un 'suicidio cronico': "*Io ho toccato il fondo quando mi sono giocata la tredicesima in due giorni".*

La diagnosi

Riportiamo i criteri diagnostici per l'impulso patologico al gioco d'azzardo (312.31) secondo il DSM III/R.(1989).

1. Frequente preoccupazione per il gioco o per l'approvvigionamento di denaro per giocare;
2. abitudine a giocare somme di denaro maggiori a quelle preventive o a giocare per periodi più lunghi a quelli previsti;
3. bisogno di aumentare la grandezza o la frequenza delle scommesse per raggiungere l'eccitamento desiderato;
4. irrequietezza o irritabilità se il soggetto è impossibilitato a giocare;
5. ripetute perdite di denaro al gioco e ripetuti ritorni al gioco in giorni successivi per tentare la rivincita delle somme perdute ('rincorso');
6. reiterati tentativi di ridurre o interrompere il gioco;
7. abitudine a giocare anche quando ci si aspetterebbe che il soggetto assuma degli obblighi sociali o professionali;
8. tendenza a sacrificare al gioco certe importanti attività sociali,lavorative o ricreative;
9. persistenza dell'abitudine al gioco nonostante l'impossibilità di pagare i debiti crescenti, o nonostante altri significativi problemi sociali, lavorativi o legali che il soggetto sappia essere acuiti dal gioco.

Il comportamento disadattivo correlato al gioco viene rilevato da almeno da quattro dei sintomi sopra descritti.

La terapia

La cura per la dipendenza dal gioco d'azzardo affonda le sue radici nella motivazione a guarire del paziente, che deve essere convinto e motivato a voler modificare il proprio comportamento. Quasi sempre il giocatore compulsivo d'azzardo arriva al primo colloquio spaventato dall'emergenza finanziaria, che bisogna subito affrontare con un piano di risanamento ragionato che lo responsabilizzi e non risponda alla logica che il risultato si ottenga in brevissimo tempo. Si rende sempre necessario un tutore per gestire il denaro, che nelle mani del giocatore sarebbe una tentazione nella prima fase del trattamento. Ciò permette di alleviare l'entrata in astinenza, ridona lucidità e facilita la psicoterapia. La durata dell'intervento non è inferiore ad una ventina di sedute e può protrarsi nel tempo. Sulla tenuta dei risultati vi sono in letteratura dati contraddittori che dipendono da vari fattori,non sempre facilmente controllabili dallo psicoterapeuta.

Considerazioni conclusive

In questa breve rapporto suo gioco d'azzardo con le slot machines abbiamo cercato di enfatizzare gli aspetti psicologici su cui si fonda questo comportamento disadattivo che colpisce moltissime persone nel nostro paese. Come suggerisce Meazzini (1978) "Più aumenta il valore incentivante dello stimolo, maggiore è la tendenza a ripetere quello stimolo. La presenza dell'incentivazione comporta un aumento della motivazione, indipendentemente dalla fase in cui essa viene indotta". Le slot machines sono programmate per vincere altrimenti non sarebbero convenienti per chi le gestisce. Il comportamento di gioco, nelle sue espressioni patologiche, è il risultato di processi psicologici legati ai meccanismi del condizionamento operante skinneriano, anche se si constata che la preoccupazione, lo stimolo e l'attività di gioco aumentano nei periodi di maggior stress per le persone che hanno la convinzione che il denaro causa ed anche risolve tutti i loro problemi. Nelle situazioni reali di gioco con le slot machines ad es. i segnali si manifestano attraverso un numero differente di codici, di cui alcuni sono più pertinenti di altri o più percepiti velocemente o più facili da percepire.

L'intervento psicoterapeutico elettivo,a nostro modesto parere, è quello cognitivo-comportamentale che fonda le sue radici sulle scienze del comportamento e la psicologia sperimentale.

BIBLIOGRAFIA

DSM-III-R (1989) Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali. Masson, Milano.

Hilgard E.R. (1971) Psicologia. Corso introduttivo. Giunti-Barbera, Firenze.

Jenkins W.D., McFann H. & Clayton F.L. (1950) Journal of Comparative Physiology, 43,155-167.

Le Ny J-F (1966) Le conditionnement. P.U.F., Paris.

Lewis D.J. & Duncan C.P. (1958) Effect of different percentages of money reward on extinction of a lever-pulling response. Journal of Experimental Psychology, 55, 121-128.

Mednick S.A. (1971) Psicologia dell'apprendimento. Martello Editore, Milano.

Meazzini P. & Corao A. (1978) Apprendimento ed emozioni. Giunti-Barbera, Firenze.

Pessotti I. (1970) Introduzione allo studio del comportamento operante. Il Mulino, Bologna.

Holland J.G. & Skinner B.F. (1961) The analysis of behavior. A program for Self-Instruction. McGraw-Hill Book Co9.,New Yo9rk (trad it. Analisi del comportamento. Corso programmato di psicologia, Organizzazioni Speciali, Firenze,1972).

Skinner B.F.(1953) Science and human behavior. The Macmillan Company, New York.(trad. It. Scienza e comportamente. Interpretazione, previsione e controllo nelle scienze dell'uomo. Angeli, Milano, 1971).

Skinner B.F.(1957) Verbal behavior. Appleton-Century-Crofts, New York.(trad. It. Il comportamento verbale. Armando, Roma,1976).

Skinner B.F.(1968) The tecnology of teaching. Appleton-Century-Crofts, New York (trad. It. La tecnologia dell'insegnamento, Editrice La Scuola, Brescia, 1970).

Skinner B.F.(1969) Contingencies of reinforcement. Appleton-Century-Crofts,New York (trad. It. 50 anni di comportamentismo. Un'analisi teorica delle contingenze di rinforzo. Istituto Librario Internazionale, Milano.

Skinner B.F.(1972) Cumulative record. A selection of papers. Appleton-Century-Crofts, New York.(trad. It Studi e ricerche, Giunti Barbera, Firenze, 1976).

Zeier H. (1980) Dizionario per le teorie dell'apprendimento e la teoria del comportamento. Armando, Roma.

Ai colleghi della Basilicata
All'Ordine nazionale degli Psicologi
All' AUPI Associazione Unitaria Psicologi Italiani
All'attenzione del dott. Mario Sellini
Agli Organi di Stampa

e.p.c. All'Ordine degli Psicologi di Basilicata

Oggetto: Ordine Psicologi Basilicata. Note esplicative relative alle dimissioni dei consiglieri Assunta Anna Basentini e Giuseppe Benevento

Ordine degli Psicologi di Basilicata.
Dimissioni dei consiglieri Assunta Basentini e Giuseppe Benevento

Nel dicembre scorso si sono tenute le elezioni del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi di Basilicata. Diciotto i candidati, nove i consiglieri eletti, tra cui i sottoscritti.
Il 20 dicembre 2013 si è insediato, per il quadriennio 2014-2017, il nuovo Consiglio.
In questa prima seduta, certamente determinante per tracciare le linee guida delle attività e delle modalità d'approccio alle istanze ed alle problematiche degli iscritti, sono state assegnate le cariche direttive.
A fronte di posizioni caratterizzate da inspiegabili rigidità, si sono rivelati del tutto vani i tentativi di confronto e di discussione posti in essere dai sottoscritti e dai colleghi Montemurro e Lettini.
Si è palesato, con immediata e assoluta chiarezza, uno status di "dominio assoluto" da parte dei cinque consiglieri:
Razza, Langone, La Becca, Colangelo e Mangone.
Il Consiglio è apparso spaccato sui criteri di assegnazione delle cariche, con una maggioranza e una minoranza composta dagli altri quattro consiglieri che chiedevano, inutilmente, di valutare le possibili decisioni.
E' stata eletta, dopo oltre un decennio di presidenza del dott. Telesca, Vice Presidente nazionale in carica, la dottoressa Luisa Langone, compagna dello stesso

1

presidente uscente, con i voti di: Giovanni Razza , Mariarosaria La Becca, Faustina Mangone e Maria Rosaria Colangelo.
Questi stessi consiglieri sono stati tempestivamente eletti, con gli stessi voti, per ricoprire rispettivamente le cariche di : Vice Presidente, Segretario, Tesoriere.
Nessun incarico a Maria Rosaria Colangelo, essendo solo quattro le cariche direttive.
Qualcuno, in termini di rinuncia , "per il bene comune", si è dovuto sacrificare.
I toni, all`interno del neonato Consiglio, sono saliti.
Abbiamo chiesto al neo presidente, trentaduenne, quali fossero le sue competenze e le esperienze professionali maturate. Siamo stati ampiamente rassicurati da un atteggiamento deciso e dalle sue testuali parole: **" Le competenze le ho. Io ho sempre respirato l`aria dell'Ordine. Sono la compagna del dr. Telesca; la mia esperienza è indiretta."**
Prendiamo atto delle scelte dei colleghi sunnominati, lasciando alla competenza di chi legge ogni considerazione sulle modalità e sulle esternazioni sul senso dell`Organismo in questione.
Sarebbe stato auspicabile e rilevante, in uno spirito di collaborazione e professionalità, proporre per la carica di Presidente un collega di altra area della Regione o comunque individuare, nella rosa dei nove consiglieri, un/una collega con una storia professionale ed esperienziale tale da poter rappresentare tutti gli iscritti in maniera significativa ed autorevole, dando voce alle diverse esigenze e istanze.
Da persone e professionisti liberi da logiche di potere e di forza, abbiamo deciso, in autonomia e in tempi diversi, di presentare le dimissioni dalla carica di consiglieri, per esclusivi motivi etico-professionali.
Un grazie di cuore a tutti i colleghi che hanno sostenuto, con la loro fiducia, il nostro progetto.
E` anche in nome vostro, cari colleghi, che abbiamo ritenuto giusto fare un passo indietro, rassegnando, con amarezza, le nostre dimissioni.

Matera, 31 gennaio 2014 — Giuseppe Benevento
Potenza , 31 gennaio 2014 — Assunta Anna Basentini

Recensioni

a cura di Giovanni Cavadi

Pierangelo Sardi, "Impotenza lavorativa e decrescita: come uscirne", ed. Armando, 2013, Euro 12,00.

Come avevo preannunciato nella mia precedente recensione del libro di Pierangelo Sardi: Crescita economica italiana, questione psicologica? Armando 2012, il nostro collega sta proseguendo nell'analisi psicologica dei terribili problemi italiani. Tante altre professioni ne disquisiscono, come accadeva cento anni fa sulla allora epidemica incapacità di amare, ma solo gli psicologi hanno saputo disinnescare i meccanismi che impedivano di percepirne la sostanza e, a maggior ragione, di risolverli. Adesso Sardi, con questa nuova pubblicazione, ci invita a lavorare come psicologi sulla dilagante incapacità italiana a risolvere le difficoltà del lavoro. Lo abbiamo delegato per tanti anni a rappresentare la nostra professione davanti ai decisori politici ed economici, anche a livelli istituzionali: dal CNEL alla presidenza italiana del Consiglio Europeo, e quindi dalla elaborazione delle decisioni italiane ed europee sino al loro recepimento ed attuazione. Lo abbiamo anche messo in contatto approfondito e continuativo con i colleghi europei, cioè con le diverse ideologie di ciascun Paese europeo, che tanti italiani hanno creduto sciogliersi rapidamente nell'UE, ma adesso riemergono esacerbate proprio perché non elaborate per troppo tempo: per riaffrontarle c'è bisogno di noi psicologi, della nostra professionalità e dei nostri strumenti.
Nella consapevolezza della vastità del compito, tutti gli spunti offerti in questo libro convergono nello sforzo di convogliare sia i nostri contributi italiani, che quelli europei, che anche quelli d'oltre-oceano, specialmente degli psicologi italo-americani, sul Congresso Europeo di Psicologia che terremo a Milano Bicocca nella seconda settimana di luglio 2015. Quel congresso va preparato con lungo anticipo: Sardi lo sta facendo non solo con questi libri, ma pure con numerosi interventi sui media (ad es. http://www.youtube.com/watch?v=076HZWRAvo4) anche a cadenza periodica, come lo è l'intervista settimanale che rilascia su www.radiopuntostereo.it e con numerose conferenze, che ciascuno di noi può proporgli di organizzare, cercandolo al suo indirizzo email pierangelo.sardi@gmail.com, o anche al suo vecchio numero di cellulare 3484112551. Ciascuno di noi può avere interesse a conoscere i colleghi psicologi che all'estero lavorano nello stesso proprio settore: essendo membro sia del Comitato Organizzativo che di quello Scientifico del Congresso, Sardi è in grado di avviare i contatti preliminari con i potenziali partecipanti al Congresso, anche in qualità di co-presidente, insieme a Philip Zimbardo, dell'Associazione degli Psicologi Italiani nel Mondo. Ma il nostro interesse non finisce qui. Molti di noi hanno contatti diretti con quelli che in questo ultimo libro appaiono come portatori dello spirito del tempo, politici ed altri opinion leader che in realtà, dall'analisi di Sardi, risultano involontariamente, cioè inconsciamente, fautori di questa dilagante repressione della capacità lavorativa italiana. Contrastarli oggi con posizioni non-psicologiche non sarebbe possibile: secondo Sardi sarebbe come ai tempi del Manzoni dar ragione alla Monaca di Monza, che riteneva più interessante per la sessualità di Lucia accettare il corteggiamento di Don Rodrigo. O peggio ancora, come proporre direttamente al Manzoni una psicoanalisi del suo romanzo: quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno come una donna con le gambe aperte all'amplesso, e così via. Impensabile. Però sarebbe stato possibile proporgli l'analisi della sua invalidante sintomatologia, come fu possibile per gli innumerevoli pazienti derivati dalla sua leadership di opinione. Così gli attuali leader d'opinione non verranno certo a curarsi sui nostri lettini buoni buoni, come solo le isteriche e gli impotenti sopportarono di inorridire alle interpretazioni dei nostri predecessori. Per coinvolgere i leader d'opinione dell'attuale repressione della capacità lavorativa ci vuole un Sindacato, con la sua organizzazione in difesa del lavoro. Una psicologa disoccupata è stata scelta da Napolitano come esempio di questa nuova, dilagante disperazione. Ma sta al nostro Sindacato, all'AUPI, organizzare incontri con gli attuali leader d'opinione per convertirli. Il Congresso Europeo sarà l'apice del nostro sforzo, che prima dobbiamo preparare con una miriade di eventi minori e convergenti verso il maggiore.

COMPONENTI ORGANI NAZIONALI

SEGRETERIA NAZIONALE

MARIO SELLINI
SEGRETARIO GENERALE
Tel. 0968/76244 - 348/4112553
e.mail: mariosellini@gmail.com

VITO TUMMINO
Tesoriere
Tel. 031/523327 - 348/4112554
e.mail: vitotu@tiscali.it

RINALDO PERINI
Tel. 06/8860828 - 348/3701599
e.mail: rinperi@gmail.com

CHIARA GUELLA
333/4419094
e.mail: chiara.guella@apss.tn.it

NATALIO FLARA'
Tel. 085/8020305 - 348/4112558
e.mail: flara@tin.it

ELISABETTA CORTI
334/6783363
e.mail: betta.corti@virgilio.it

DOMENICO PUTZOLU
Tel. 0783/290326
e.mail: narbo.domenico@gmail.com

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

MEMBRI

ACETO CLAUDIA	0141/487651
ALBIERO DAVIDE	0445/313811
ARCICASA ANGELO	335/5995602
BALDASSARRE GIROLAMO	0874/823714
BELLANCA RITA	349/3323542
BERNARDINI ENRICO	0746/483073
BINI LAURA	339/5324246
CALLONI GIOVANNI	329/7509118
CALVANI ROBERTO	0432/553571
CANNIZZARO CATERINA	393/2050574
CARSANA ANTONELLA	329/2185930
CARTISANO ORLANDO	0963/591650
CASSELLA SERGIO	349/8823605
CASULA SEVERINO	388/6154491
CERIONI ANNA GRAZIA	0721/882849
CIRACÌ CARMELO	340/9383794
COLOMBARI MANUELA	051/6838432
CONTARDI M.CLEOFE	0721/739722
CORDARO ENZO	06/65104301
CORTI M. ELISABETTA	0341/482387
D'ANGELO ANNA	0885/781776
D'ANGELIS ERMENEGILDO	0824/313790
DE LUCA VERA	039/2717478
DE PASQUALE AMELIA	339/2753414
DI GIAMMARCO GILDA	0861/591737
D'IMPORZANO AGOSTINO	349/8339603
DORDONI GIORDANA	338/7404609
FLARA' NATALIO	0861/8020305
FRATI FULVIO	349/0775079
GAETA NICOLA	0883/483439
GARAU TULLIO	347/5278967
GATTI RITA	339/3844751
GENTILE SALVATORE	0835/986450
GIAMBUZZI ROBERTO	085/9173275
GIOSSI PAOLA	031/370243
GUELLA CHIARA	333/4419094
INFURCHIA GIUSEPPE	0922/733580
INNEO GIUSEPPE	338/4678461
LAZZARI DAVID	0744/423871
LIO SONIA	335/6677205
LETTINI GIANFRANCO	0972/39239
LOMBARDO ARMODIO	338/1429311
LUCCHI ADELE	0547/302689
MANGIFESTA ANNA	333/4690308
MANNA PAOLA	347/3677796
MARENCO GIANCARLO	0141/392729
MARTIN MARIA ROSA	347/2592282
MEGNA FRANCESCO	0962/924262
MERCURI EUGENIO	0968/25331
MERLINI FRANCO	02/58013132
MICOZZI MAURIZIO	0734/965752
MIGLIO VIRGINIA	347/3173998
NARDO GIAMPIETRO	348/9335893
NOVAGA ANNA ROSA	0541/698772
NOVELLI STEFANO	0385/582902
PAINI GIANCARLA	347/2211654
PALMA G. LUIGI	0836/554819
PALMIERI GIOVANNI	0835/253952
PASCALI FERRUCCIO	340/4073885
PAZZAGLIA ANTONELLA	0733/900316
PEIS RINALDO	347/2727886
PERINI RINALDO	0774/357209
POLI GIACOMO	0376/919155
PUTZOLU DOMENICO	0783/290326
RASSU MARIA ROSA	079/9959809
RICCIO DOMENICO	339/4864048
RIPPA ARTURO	329/6505673
ROSSINI MARIO	335/5995603
RUBINO VINCENZO	349/7923121
SALINO PAOLA	349/5624609
SALTARINI DORIS	335/6301874
SANTORO LUCIA	347/5737814
SARTORELLI MARIA CHIARA	347/5142566
SCACCIONI RAFFAELLA	0161/250097
SCARDILLI SALVO	095/894367
SELLINI MARIO	0968/76244
SERRA LETIZIA	0131/443370
SOLARI SILVANO	0187/732772
SOPPELSA ALESSIO	0471/907470
SPITALE GIUSEPPE	0931/582458
TADDEI BRUNO	051/6224285
TAGLIAMONTE MARIA	338/2137311
TRIGLIA ANGELO L.	328/6231685
TRISTAINO FRANCESCO	0984/73392
TUMMINO VITO	031/523327
TURCO LUIGI	338/7752577
ZAVAGLIA SALVATORE	328/4188758

PROBIVIRI

ACETO CLAUDIA	0141/487651	cla.aceto@gmail.com
ABAZIA LEONARDO	335/7406044	leonardoabazia@libero.it
GHIANI MARIA CARMEN	338/3700477	mariacarmen.ghiani@tin.it
MANIGLIA RAFFAELE	0832/661083	raffaelemaniglia@gmail.com
TIENGO GIOVANBATTISTA	335/6082191	giovanbattistatiengo@gmail.com

REVISORI DEI CONTI

ARCICASA ANGELO	335/5995602	arcicasa@gmail.com
CAMPOLO FORTUNATO	0964/20494	fortunatocampolo@virgilio.it
CHIAVARO CLAUDIO	0874/409389	cchiavaro@libero.it
MENGHINI GIACOMO	06/98340888	giacomomenghini@libero.it
POLI GIACOMO	0376/919155	giacomopoli53@tiscali.it

COMPONENTI ORGANI NAZIONALI

CONFERENZA DELLE REGIONI

MARENCO GIANCARLO
SEGRETARIO REGIONALE PIEMONTE
Tel. 0141/487651
giancarlomarenco@tin.it

SALINO PAOLA
SEGRETARIO REGIONALE VAL D'AOSTA
Tel. 349/5624609
salino.p@tiscali.it

ZAVAGLIA SALVATORE
SEGRETARIO REGIONALE LOMBARDIA
Tel. 328/4188758
szavaglia@tin.it

SOPPELSA ALESSIO
SEGRETARIO PROVINCIALE BOLZANO
alessio.soppelsa@asbz.it

GUELLA CHIARA
SEGRETARIO PROVINCIALE TRENTO
Tel. 333/4419094
chiara.guella@apss.tn.it

ARCICASA ANGELO
SEGRETARIO REGIONALE FRIULI
Tel. 335/5995602
arcicasa@tiscali.it

NARDO GIAMPIETRO
SEGRETARIO REGIONALE VENETO
Tel. 348/9335893
giampietronardo@interfree.it

SOLARI SILVANO
SEGRETARIO REGIONALE LIGURIA
Tel. 0187/732772
silvanus49@gmail.com

TADDEI BRUNO
SEGRETARIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Tel. 051/6224285
b.taddei@ausl.bologna.it

CERIONI ANNA GRAZIA
SEGRETARIO REGIONALE MARCHE
Tel. 0721/882849
annagrazia.cerioni@gmail.com

SANTORO LUCIA
SEGRETARIO REGIONALE TOSCANA
Tel. 347/5737814
firsir@teletu.it

LAZZARI DAVID
SEGRETARIO REGIONALE UMBRIA
Tel. 0744/423871
lazzarid@aospterni.it

INNEO GIUSEPPE
SEGRETARIO REGIONALE LAZIO
Tel. 338/4678461
giuseppe.inneo@fastwebnet.it

BALDASSARRE GIROLAMO
SEGRETARIO REGIONALE MOLISE
Tel. 0874/823714
girolamo.baldassarre@tin.it

RIPPA ARTURO
SEGRETARIO REGIONALE CAMPANIA
Tel. 329/6505673
arturo.rippa@fastwebnet.it

PALMA GIUSEPPE LUIGI
SEGRETARIO REGIONALE PUGLIA
Tel. 348/7719657
xkpal@tin.it

GENTILE SALVATORE
SEGRETARIO REGIONALE BASILICATA
Tel. 0835/986450
salvatoregentile4@virgilio.it

LOMBARDO ARMODIO
SEGRETARIO REGIONALE CALABRIA
Tel. 338/1429311
armlomba@tin.it

SCARDILLI SALVATORE
SEGRETARIO REGIONALE SICILIA
Tel. 095/320955
salvo_scardilli@virgilio.it

PUTZOLU DOMENICO
SEGRETARIO REGIONALE SARDEGNA
Tel. 0783/290326
narbo.domenico@gmail.com

COMPONENTI ORGANI NAZIONALI

PIEMONTE

Segretario Regionale

	MARENCO Giancarlo	0141/487651

Segretari Provinciali

AL	SERRA Letizia	0131/443370
AT	ACETO Claudia	0141/487651
CN	DI VITA Miriam	338/5700322
NO	PROTTI Antonella	333/2026402
VC	SCACCIONI Raffaella	0161/250097
BI	ACQUADRO Loredana	015 /9899853
VB	LIO Sonia	335/6677205
TO	PERETTI Paolo	335/6127875

VAL D'AOSTA

Segretario Regionale

AO	SALINO Paola	349/5624609

LOMBARDIA

Segretario Regionale

	ZAVAGLIA Salvatore	328/4188758

Segretari Provinciali

MI città	MERLINI Franco	02/58013132
MI Nord	DE LUCA Vera	039/2717478
MI Sud	CALLONI Giovanni	329/7509118
BG	RUBINO Vincenzo	349/7923121
BS	CARSANA Gabriella	329/2185930
CO	GIOSSI Paola	031/370243
LC	CORTI M. Elisabetta	0341/482387
LO	CANNIZZARO Caterina	393/2050574
CR	POLI Giacomo	0376/919155
MN	BINI Laura	339/5324246
PV	NOVELLI Stefano	0385/582902
SO	GIANATTI Daniela	328/2865763
VA	ROSSINI Mario	335/5995603
LP/CO	PAINI Giancarla	347/2211654
LP/CO	SALTARINI Doris	335/6301874

PROV. BOLZANO

BZ	SOPPELSA Alessio	0471/907470

PROV. TRENTO

TN	GUELLA Chiara	333/4419094

VENETO

Segretario Regionale

	NARDO Giampietro	348/9335893

Segretari Provinciali

BL	TURCO Luigi	338/7752577
TV	CASSELLA Sergio	349/8823605
VR	BRONZATO Gigliola	348/5118270
VI	ALBIERO Davide	0445/313811
PD	BONAMICI Marco	349/2410485
RO	POZZATO Patrizia	347/8172010
VE	SERRA Emilia	347/6443810

FRIULI

Segretario Regionale

	ARCICASA Angelo	335/5995602

Segretari Provinciali

UD	CALVANI Roberto	0432/553571
PN	MASCI Silvia	0434/553631

LIGURIA

Segretario Regionale

	SOLARI Silvano	0187/732772

Segretari Provinciali

GE	SOLARI Silvano	0187/732772
IM	PRIVITERA Angela	347/4251121
SP	D'IMPORZANO Agostino	349/8339603
SV	MARTIN Rosa Maria	347/2592282

EMILIA ROMAGNA

Segretario Regionale

	TADDEI Bruno	051/6224285

Segretari Provinciali

FE	COLOMBARI Manuela	051/6838432
MO	SGARBI Cinzia	347/2738044
FO	LUCCHI Adele	0547/302689
PC	DORDONI Giordana	338/7404609
RA	MACCOLINI Diana	0544/213421
RE	BENEDETTI Annalisa	0522/850418
PR	FRATI Fulvio	349/0775079
BO	TADDEI Bruno	051/6224285
RI	NOVAGA Annarosa	0541/698772

MARCHE

Segretario Regionale

	CERIONI Anna Grazia	0721/882849

Segretari Provinciali

AN	GATTI Rita	339/3844751
AP	ALESSANDRONI Vinicio	0736/844413
PS	CONTARDI M. Cleofe	0721/739722
MC	PAZZAGLIA Antonella	0733/900316
FM	MICOZZI Maurizio	348/2630003

TOSCANA

Segretario Regionale

	SANTORO Lucia	347/5737814

Segretari Provinciali

AR	FARNETANI Edi	0575/658158
GR	PETRUZZIELLO M. Grazia	328/8250551
FI	SANTORO Lucia	347/5737814
LI	ARTICO Nicola	0586/614258
LU	TOCCHINI Stefania	0583/700132
PT/PI	TIMPANO Marco	0587/273378
SI	MANNA Paola	347/3677796

PO	DEGLI INNOCENTI Dario	0574/21135
MS	TIMPANO Marco	0587/273378

UMBRIA

	Segretario Regionale	
	LAZZARI David	0744/205332
	Segretari Provinciali	
PG	ANGELUCCI Paola	347/3360618
TR	BELLANCA Rita	349/3323542

LAZIO

	Segretario Regionale	
	INNEO Giuseppe	338/4678461
	Segretari Provinciali	
RM Nord	CORDARO Enzo	06/65104301
RM Centro	GASPA Piero	335/8281510
RM Sud-Est	INNEO Giuseppe	338/4678461
FR	MOLLICONE Antonio	333/1232458
LT	SANAPO Aldo	338/2687293
RI	BERNARDINI Enrico	0746/278927
VT	CAVASINO Sergio	0761/339232

ABRUZZO

	Segretari Provinciali	
CH	GIAMBUZZI Roberto	085/9173275
TE	DI GIAMMARCO Gilda	338/9078463
PE	SARTORELLI M. Chiara	347/5142566

MOLISE

	Segretario Regionale	
	BALDASSARRE G.	0874/823714
	Segretari Provinciali	
IS	DE PASQUALE Amelia	339/2753414
CB	MANGIFESTA Anna	333/4690308

CAMPANIA

	Segretario Regionale	
	RIPPA Arturo	329/6505673
	Segretari Provinciali	
NA	ZULLO Claudio	081/2546455
AV	SEMENTA Stefania	328/4134609
BN	D'ANGELIS E.	0824/313790
CE	RICCIO Domenico	339/4864048
SA	TAGLIAMONTE Maria	338/2137311

PUGLIA

	Segretario Regionale	
	PALMA Giuseppe	348/7719657
	Segretari Provinciali	
BA	MIGLIO Virginia	347/3173998
BR	CIRACÌ Carmelo	340/9383794
FG	D'ANGELO Anna	0885/781776
LE	PASCALI Ferruccio	340/4073885
TA	PICCINNI Anna	392/0924688
BT	GAETA Nicola	0883483439

BASILICATA

	Segretario Regionale	
	GENTILE Salvatore	0835/986450
	Segretari Provinciali	
PZ	LETTINI Gianfranco	0972/39239
MT	PALMIERI Giovanni	0835/253952

CALABRIA

	Segretario Regionale	
	LOMBARDO Armodio	338/1429311
	Segretari Provinciali	
RC	TRIGLIA A. Luigi	328/6231685
CZ	MERCURI Eugenio	0968/25331
CS	TRISTAINO Francesco	0984/464048
KR	MEGNA Francesco	0962/962568
VV	CARTISANO Orlando	0963/591650

SICILIA

	Segretario Regionale	
	SALVO Scardilli	095/320955
	Segretari Provinciali	
AG	INFURCHIA Giuseppe	0922/832757
CL	SAMMARTINO Giuseppina	333/5942289
CT	SCARDILLI Salvo	095/320955
EN	CASTROGIOVANNI Filippo	0935/697061
ME	PIROMALLI Carlo	090/2224925
RG	GUASTELLA Salvatore	335/5713051
SR	SPITALE Giuseppe	0931/582458
TP	NOCERA Giacomo	0923/472259
PA	MUSCATO Rino	335/6944998

SARDEGNA

	Segretario Regionale	
	PUTZOLU Domenico	0783/290326
	Segretari Provinciali	
CA	GARAU Tullio	347/5278967
NU	CASULA Severino	388/6154491
OR	PEIS Rinaldo	347/2727886
SS	RASSU M. Rosa	079/9959809

F.A.S.S.I.D.

Federazione AIPaC - AUPI - SIMeT - SINAFO - SNR - Dirigenti

DIPENDENTI / AZIENDE SANITARIE

(sezione da compilare a cura del nuovo iscritto:)

AREA A U P I
ASSOCIAZIONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI

Al Sig. Direttore generale
Al Serv. Economico - Finanziario (ASL. n. _____)
dell'Ente: _____

Alla Segr. Iscritti F.A.S.S.I.D. Area AUPI via Arenula 16 - 00186 Roma
(inviare una copia protocollata dall'Ente)

Oggetto: **ISCRIZIONE F.A.S.S.I.D. Area AUPI e delega alla riscossione dei contributi sindacali**

La/il sottoscritt___ _____

dipendente con la qualifica di:

- ❑ Dirigente Psicologo
- ❑ Dirigente Biologo
- ❑ Dirigente Chimico
- ❑ Dirigente Fisico
- ❑ Dirigente Medico

Servizio o Presidio _____

Tel. Servizio _____/_____

ai sensi delle norme vigenti autorizza l'Amministrazione ad effettuare sulla propria retribuzione una trattenuta mensile a favore di F.A.S.S.I.D. Area AUPI per un importo percentuale e secondo le modalità a lato indicate dalla stessa Organizzazione Sindacale.

La/il sottoscritt___ dichiara che la presente delega:

1 - Ha efficacia a partire dal mese di _____
dell'anno _____;

2 - Ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno.

La/il sottoscritt___, ai sensi della Legge sulla Privacy, autorizza F.A.S.S.I.D. Area AUPI al trattamento di questi dati per i legittimi fini sindacali di informazione, coinvolgimento, sensibilizzazione, ma si riserva di limitare o revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento.

Data_____ _____
FIRMA

Le informazioni verranno inviate al seguente indirizzo:

Dr./ssa _____
Via _____
Cap_____ Città _____
Prov. _____ Tel._____
e-mail_____

Al Servizio Economico-Finanziario
Modalità di riscossione dei contributi sindacali
F.A.S.S.I.D. Area AUPI
per l'anno in corso e sino a nuovo avviso.

Ai sensi delle vigenti disposizioni ed in seguito alle deliberazioni dei nostri organi statutari comunichiamo che i contributi sindacali dovranno essere versati contestualmente al pagamento degli stipendi mensili e, comunque, entro i primi 5 giorni del mese successivo,

mediante versamento su c.c.p. n° 72492028
o Bonifico postale con cod. IBAN:
IT68M0760103200000072492028

intestato a

AUPI
Via Arenula 16 - 00186 ROMA

Il contributo mensile è calcolato distintamente secondo le seguenti modalità:

❑ **per i dipendenti da tutte le Amministrazioni, pubbliche o private: l'uno per cento (1%) sul totale onnicomprensivo del netto variante in ciascuna busta paga mensile.**

Sulla causale dei versamenti dovrà essere indicato il mese di competenza ed il numero degli iscritti ed i loro nominativi, distinti fra deleghe semplici e doppie deleghe; ed inoltre la città sede dell'Amministrazione, perché la numerazione delle Aziende Sanitarie non è sufficiente ad identificarla. Va evitato il versamento tramite banca, che non consente queste registrazioni necessarie.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti

A cura del Collega la scheda d'iscrizione dev'essere inviata in copia protocollata dall'Ente ad:

AUPI
via Arenula 16
00186 ROMA
fax 06/68803822 e tel. 06/6893191

ADESIONE LIBERI PROFESSIONISTI:

Io sottoscritt _____ chiedo con la presente l'iscrizione all'*AUPI - Associazione Unitaria Psicologi Italiani,* conseguentemente di ricevere regolarmente AUPI-Notizie ed ogni altra competente comunicazione, e veder tutelata dal Sindacato la mia posizione personale di psicolog _____ .

La quota associativa è di: ❑ € 50,00 per chi ha un reddito annuo inferiore a € 15.000,00
❑ € 100,00 per chi ha un reddito annuo superiore a € 15.000,00

Allego copia della ricevuta del versamento sul ccp n° 72492028 o Bonifico postale con cod. IBAN: IT68M0760103200000072492028 intestato *Aupi Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Via Arenula, 16 - 00186 Roma* di €_____
per la quota associativa relativa all'anno solare 2014 dovuta in qualità di:

❑ LP Libera/o Professionista, tel. studio: _____/_____ fax _____

ADESIONE CONVENZIONATI E DIPENDENTI PRIVATI:

Io sottoscritt _____chiedo con la presente l'adesione all'*Aupi - Associazione Unitaria Psicologi Italiani,* conseguentemente di ricevere regolarmente AUPI-Notizie ed ogni altra competente comunicazione.
Allego copia della ricevuta del versamento sul ccp n° 72492028 o Bonifico postale con cod. IBAN: IT68M0760103200000072492028 intestato *Aupi Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Via Arenula, 16 - 00186 Roma* di €_____
per la quota d'adesione relativa all'anno solare 2014 dovuta in qualità di:

La quota associativa è di: ❑ € 50,00 per chi ha un reddito annuo inferiore a € 15.000,00
❑ € 100,00 per chi ha un reddito annuo superiore a € 15.000,00

❑ CO Convenzionata /o con GeG ❑ con Min. Difesa ❑ con altro _____
(Dati Ente tel. lavoro _____/_____

❑ SP Dipendente da Ente Sanitario Privato (*non Aris/Aiop*)
(Dati Ente tel. lavoro _____/_____

❑ DP Laureato in Psicol. Dipendente da ditta Privata/*Ente non Sanitario*
(Dati Ditta/Ente tel. lavoro _____/_____

ADESIONE NON OCCUPATI:

Io sottoscritt _____chiedo con la presente l'adesione all'*Aupi - Associazione Unitaria Psicologi Italiani,* conseguentemente di ricevere regolarmente AUPI-Notizie ed ogni altra competente comunicazione.
Allego copia della ricevuta del versamento sul ccp n° 72492028 o Bonifico postale con cod. IBAN: IT68M0760103200000072492028 intestato *Aupi Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Via Arenula, 16 - 00186 Roma* di €_____
per la quota d'adesione relativa all'anno solare 2014 dovuta in qualità di:

❑ XD € 50,00 Laureato in Psicologia non occupato con un reddito annuo non superiore a € 15.000,00 ❑ Data di nascita _____

❑ ST € 50,00 Studente in Psicologia con un reddito annuo non superiore a € 15.000,00 ❑ Università di _____

RICHIESTA DI ABBONAMENTO per l'anno 2014:

❑ € 155,00 *(Abbonamento AUPI-Notizie per Enti ed Associazioni e per coloro che dichiarino di non voler aderire all'Aupi. Vengono inviati tutti i numeri usciti nell'anno)*

Il/la sottoscritt_____, ai sensi della vigente legge sulla Privacy, autorizza l'AUPI al trattamento di questi dati per i legittimi fini associativi e sindacali, di informazione, coinvolgimento e sensibilizzazione, riservandosi di limitare o revocare tale autorizzazione in qualunque momento.
AUPI-Notizie verrà inviato al seguente indirizzo:

Dr./ssa _____
Via _____
Cap _____ Città _____
Prov. _____ Tel. _____
e-mail _____

A cura del/lla Collega la scheda d'iscrizione dev'essere inviata, corredata dalla fotocopia del versamento, ad:

AUPI Via Arenula, 16 - 00186 ROMA
Fax 0668803822 - Tel. 066893191.

Riportare sulla causale se si tratta di rinnovo o di nuova iscrizione.

Sotto la propria responsabilità il collega dovrà annotare sulla scheda, barrando l'apposita casella, il proprio status (da cui dipende la misura della quota annua).

firma: _____

CONVENZIONATI AZIENDE SANITARIE

(sezione da compilare a cura del nuovo iscritto:)

A U P I
ASSOCIAZIONE UNITARIA PSICOLOGI ITALIANI
Cod. Fisc. AUPI 96011290044

Al Sig. Direttore generale
Al Serv. Economico - Finanziario (ASL. n. _____)
dell'Ente: _____

Alla Segr. Iscritti AUPI via Arenula 16 - 00186 Roma
(inviare una copia protocollata dall'Ente)

Oggetto: **ISCRIZIONE all'AUPI e delega alla riscossione dei contributi sindacali**

La/il sottoscritt___ _____

❑ *Convenzionato ACN 8/7/10 per n° _____ ore/sett*
Dichiaro di essere titolare per complessive n° _____
ore/settimanali presso le altre seguenti Aziende Sanitarie:

_____ _____

Servizio o Presidio _____

Tel. Servizio _____/_____

ai sensi delle norme vigenti autorizza l'Amministrazione ad effettuare sulla propria retribuzione una trattenuta mensile a favore del sindacato AUPI per un importo percentuale e secondo le modalità a lato indicate dalla stessa Organizzazione Sindacale.

La/il sottoscritt___ dichiara che la presente delega:

1 - Ha efficacia a partire dal mese di _____
dell'anno _____;

2 - Ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno.

La/il sottoscritt___, ai sensi della Legge sulla Privacy, autorizza l'AUPI al trattamento di questi dati per i legittimi fini sindacali di informazione, coinvolgimento, sensibilizzazione, ma si riserva di limitare o revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento.

Data_____ _____
FIRMA

Le informazioni verranno inviate al seguente indirizzo:

Dr./ssa _____
Via _____
Cap_____ Città _____
Prov. _____ Tel._____
e-mail_____

Al Servizio Economico-Finanziario
Modalità di riscossione dei contributi sindacali AUPI
per l'anno in corso e sino a nuovo avviso.

Ai sensi delle vigenti disposizioni ed in seguito alle deliberazioni dei nostri organi statutari comunichiamo che i contributi sindacali dovranno essere versati contestualmente al pagamento degli stipendi mensili e, comunque, entro i primi 5 giorni del mese successivo,

mediante versamento su c.c.p. n° 72492028
o Bonifico postale con cod. IBAN:
IT68M0760103200000072492028
intestato a AUPI - Via Arenula 16 - 00186 ROMA

Il contributo mensile è calcolato distintamente secondo le seguenti modalità:

❑ **per i Convenzionati (quota fissa):**

€ 7.75 mensili per incarichi da 1 a 12 ore settimanali.
€ 11.35 mensili per incarichi da 13 a 24 ore settimanali.
€ 13.95 mensili per incarichi da 25 a 38 ore settimanali.

In caso di incarichi presso più Aziende Sanitarie il monte ore deve essere calcolato sommando le ore complessive, la relativa trattenuta deve tuttavia essere effettuata solo dalla ASL alla quale la presente è indirizzata.

Sulla causale dei versamenti dovrà essere indicato:il mese di competenza, il numero degli iscritti ed i loro nominativi, la città e la sede dell'Amministrazione, perché la numerazione delle Aziende Sanitarie non è sufficiente ad identificarla. Va sempre evitato il versamento tramite banca, che non consente queste registrazioni essenziali.

Ringraziando per la cortese collaborazione, si porgono distinti saluti

Il Segretario Generale AUPI
MARIO SELLINI

A cura del Collega la scheda d'iscrizione dev'essere inviata in copia protocollata dall'Ente ad:
AUPI via Arenula 16 - 00186 ROMA
fax 06/68803822 e tel. 06/6893191

FORM-AUPI

È nata la Federazione delle Società Scientifiche di Psicologia per costituire, salvaguardando l'autonomia e la specificità di ognuna, una esperienza comune in grado di riunire gli sforzi e di finalizzarli verso obiettivi concreti, quali la diffusione e l'informazione delle iniziative scientifiche all'interno e all'esterno della categoria,

STATUTO
Federazione Italiana delle Società Scientifiche di Psicologia
F. I. S. S. P.
Ente associativo non commerciale

Art. 1. È costituita con atto pubblico una Federazione delle Società Scientifiche Italiana di Psicologia - F.I.S.S.P, che s'intende duratura dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata. L'Associazione ha sede legale in Roma, alla via Arenula 16. Essa può dotarsi di altre sedi decentrate in tutta Italia.
Art. 2. *Omissis.*
Art. 3. La Federazione intende mettere e mantenere in contatto fra di loro ed essere un riferimento generale per tutte le Società Scientifiche di Psicologia, qualunque sia il loro campo di attività, la loro metodologia, le loro funzioni, i loro riferimenti teorici o pratici, ponendo la Psicologia nel contesto europeo e mondiale, ed avvalendosi parallelamente del contributo delle altre discipline biomediche, sociali, giuridiche ed economiche.
Gli scopi della F.I.S.S.P. sono:
a) promuovere nella società italiana la ricerca, la cultura e la pratica della Psicologia;
b) stimolare e mantenere alti gli standard professionali e scientifici;
c) promuovere, implementare e finalizzare il contatto fra le Società scientifiche ed i loro associati su comuni temi di interesse scientifico e culturale;
d) divulgare le notizie riguardanti la ricerca psicologica attraverso appropriati strumenti di comunicazione;
e) segnalare agli Enti Pubblici e Privati, nonché ad Associazioni, i problemi connessi con la sfera delle attività delle società scientifiche e proporsi come sistematico interlocutore;
f) organizzare commissioni permanenti su: accreditamento, aggiornamento professionale, linee guida, etica, sperimentazioni e altro.
A tale scopo, la Federazione intratterrà rapporti costanti con le altre Federazioni, nazionali e sovranazionali, nonché con gli Istituti di formazione alla Psicologia, l'Università, e con gli Enti pubblici e privati. Con tali Associazioni, Istituti ed Enti la F.I.S.S.P. potrà stipulare convenzioni, avviando ogni utile collaborazione o assecondando quelle già avviate da altri; potrà inoltre svolgere attività ritenute utili al raggiungimento degli scopi.
La Federazione potrà dotarsi di ogni strumento ed organo di comunicazione interna fra le Società scientifiche ed esterna, organizzando convegni, seminari, e ricerche a livello nazionale ed internazionale, nonché favorendo la conoscenza tempestiva di tutte le iniziative utili a migliorare le conoscenze e le applicazioni della Psicologia. Lo scopo principale della Federazione è quello di stimolare, portare e mantenere alti gli standard professionali e scientifici.
La Federazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad essa strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, avvertiamo i colleghi che l'AUPI opera regolarmente il trattamento dei dati personali, da loro forniti, per i normali e legittimi fini associativi e sindacali: informazione, coinvolgimento, sensibilizzazione, ricerca di nuove occupazioni ed opportunità professionali, e simili vantaggiosi obiettivi. Non forniamo mai a terzi i dati in nostro possesso, se non per il calcolo obbligatorio della rappresentatività e, in tal caso, li riduciamo in forma meramente quantitativa ed anonima. In particolare prendiamo sistematiche precauzioni perché non possano essere trafugati ed usati a scopi commerciali. In ogni caso, ogni collega ha il diritto di limitare od annullare in ogni momento ogni forma di trattamento di questi suoi dati personali, comunicando questa sua volontà alla sede nazionale.

È autorizzata la riproduzione totale o parziale dei testi contenuti in questa rivista, citando la fonte.

AUPI Notizie è aperto ai contributi di tutti gli iscritti; la responsabilità dei diversi articoli compete ai rispettivi autori.

SITO AUPI:
http://www.aupi.it
email: aupi.it@aupi.it

Questo numero è stato chiuso in tipografia nel mese di Febbraio 2014

Lo Staff Redazionale di AUPI Notizie

Direttore Responsabile
Mario Sellini

Capo Redattore
Rinaldo Perini

Vice Capo Redattore
Giovanni Cavadi

Redazione di AUPI Notizie
Sede Centrale AUPI
via Arenula 16
00186 ROMA

pubblicazione
informativa
no profit
Omologato
Posteitaliane